

.....  
Associazione .....  
Via .....  
20021 Bollate (MI)

OGGETTO: Accesso agli atti inerenti ad un fascicolo processuale inerente una controversia giudiziale innanzi al Consiglio di Stato.

L'associazione ....., a quanto è dato capire, rappresenta di aver chiesto alla polizia locale del Comune di Bollate di visionare, ed eventualmente estrarre copia, dell'incartamento" inerente un ricorso giurisdizionale amministrativo, a suo tempo presentato e di recente rigettato dal Consiglio di Stato, onde verificare se la p.a. abbia commesso alcune illegittimità, anche alla luce dei motivi di rigetto del predetto ricorso (che farebbe riferimento ad un procedimento penale archiviato), e poter decidere eventuali contromisure. A fronte del diniego di accesso agli atti da parte della polizia locale, ritenuto più economico rispetto all'accesso ottenibile dal Consiglio di Stato, l'istante chiede di valutare la legittimità o meno della mancata visione ostensione degli atti richiesti.

Al riguardo, si osserva che secondo l'orientamento consolidato della Commissione, il diritto di accesso (in termini di visione ed estrazione di copia) agli atti degli enti locali del cittadino-residente ex art 10 d.lgs. n 267/2000 non è condizionato (diversamente a quanto l'art. 22, comma 1, lett. b, legge n. 241/90 prescrive per l'accesso ai documenti di amministrazioni centrali dello Stato) alla titolarità in capo al soggetto accedente di una situazione giuridica differenziata, atteso che l'esercizio di tale diritto è equiparabile all'attivazione di un'azione popolare finalizzata ad una più efficace e diretta partecipazione del cittadino all'attività amministrativa dell'ente locale e alla realizzazione di un più immanente controllo sulla legalità dell'azione amministrativa.

Con riguardo al caso di specie, sebbene l'istante non abbia dedotto quali siano i motivi del diniego di accesso opposti dalla p.a., è indubbio che anche l'associazione, con sede nello stesso comune destinatario dell'istanza di accesso, possa avvalersi del diritto sancito dell'art 10 co 2 D.lgs. n 267/2000, qualificandosi come "cittadino residente", con la conseguenza che sotto tale profilo il diniego di accesso appare illegittimo.

.....  
Comune di Monticelli D'Ongina  
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2  
29010 Monticelli D'Ongina (PC)

OGGETTO: Accesso agli atti inerenti erogazione di contributi economici ad associazioni.

Un comune chiede a questa Commissione di esprimere un parere sulla legittimità dell'accesso richiesto da un segretario locale di una formazione politica (Sezione Lega Nord "La Bassa") che intende conoscere l'entità dei contributi economici stanziati a favore delle diverse associazioni del territorio. L'ente precisa di avere negato l'accesso poiché presentato da soggetto privo di interesse diretto concreto ed attuale e dunque in difetto delle condizioni ex lege n. 241/1990.

Come è noto la diversità di posizione tra cittadino residente e quello non residente nel Comune dà luogo ad un doppio regime del diritto di accesso, secondo quanto disposto dall'art. 10 del d.lgs. n. 267/2000 che ha presupposti diversi dal diritto di accesso previsto dalla normativa generale di cui all'art. 22 della legge n. 241/90 (arg. ex T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. II, 12/04/2005, n. 2067; T.A.R. Marche, 12/10/2001, n.1133).

In conformità all'orientamento espresso da questa Commissione (e da cui non v'è motivo di discostarsi), nel caso in cui l'istante sia un cittadino residente nel comune il diritto di accesso non è soggetto alla disciplina dettata dalla legge n. 241/90 - che in effetti richiede la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto - bensì alla speciale disciplina di cui all'art. 10, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), che sancisce espressamente ed in linea generale il principio della pubblicità di tutti gli atti ed il diritto dei cittadini di accedere agli atti ed alle informazioni in possesso delle autonomie locali, senza fare menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente.

Ebbene, considerato che il diritto di accesso ex art. 10 TUEL si configura alla stregua di un'azione popolare, il cittadino residente - come nella specie anche il segretario della sezione politica locale - può accedere agli atti amministrativi dell'ente locale di appartenenza senza alcun condizionamento alla sussistenza di un interesse personale e concreto e senza necessità della previa indicazione delle ragioni della richiesta.

Dr.ssa .....  
Comune di Valle Aurina  
[.....@ahrntaLeu](mailto:.....@ahrntaLeu)

OGGETTO: Diritto di accesso dei consiglieri comunali ai dati anagrafici dei cittadini.

Con e-mail del 15 ottobre 2010, il Comune di Valle Aurina aveva chiesto a questa Commissione di conoscere:

-) se i consiglieri comunali possano accedere ai dati anagrafici dei cittadini comunali, avvalendosi della generale prerogativa loro riconosciuta dall'art 43 d.lgs. n 267/2000 ovvero se tale diritto sia limitato dalla disciplina sulla tenuta degli atti anagrafici ex art 34 dpr n 223/1989 che consente invece la comunicazione degli elenchi della popolazione residente esclusivamente ad altre pubbliche amministrazioni per usi di pubblica utilità ovvero anche ad altri soggetti per soli fini statistici e di ricerca (come di solito avviene per il coro della chiesa locale e l'orchestra locale che chiedono i dati anagrafici per trasmettere inviti ai cittadini);

-) se il responsabile dell'ufficio anagrafico - responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 - possa essere soggetto a sanzioni nel caso il consigliere comunale divulghi i dati anagrafici a terzi privati interessati a conoscerli.

Quanto al primo quesito, esaminato il parere reso dal garante dei dati personali con nota 8 marzo 2011 (pervenuta il successivo 24 marzo), la Commissione ritiene legittima la trasmissione degli elenchi anagrafici anche al consigliere comunale e provinciale alla luce della specifica disposizione dell'art. 43, co 2, TUEL.

La Commissione non ignora che, allo specifico quesito se sia possibile rilasciare gli elenchi anagrafici ad un consigliere comunale in forza dell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000, il Ministero dell'Interno abbia risposto negativamente, affermando che la richiesta di elenchi anagrafici deve comunque rispettare i requisiti stabiliti dall'art. 34 dpr n 223/1989 (Min Interno 15.9.2003 prot. 03004817-15100/336). Ne conseguirebbe che la richiesta di accesso all'archivio dei residenti avanzata dai Consiglieri comunali, potrebbe essere soddisfatta, di volta in volta, con il rilascio di elenchi e di supporti magnetici, a condizione che i dati anagrafici vengano resi anonimi ed aggregati e solo per fini statistici e di ricerca.

Tuttavia, tale orientamento non è condivisibile per una serie di ragioni.

Anzitutto, alla stregua di quanto ha ribadito il garante dei dati personali, resta fermo il diritto dei consiglieri comunali di ottenere dagli uffici del comune di riferimento tutte le notizie ed le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato ai sensi dell'art 43 TUEL, stante la clausola di riserva dell'art 59 Codice privacy (Dlgs n 196/2003) che fa salve le altre disposizioni che consentono l'accesso anche ai documenti amministrativi contenenti dati personali.

Inoltre, il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici, e dunque anche del consigliere comunale, è consentito per lo svolgimento di funzioni istituzionali (art 18 co. 2 d.lgs. n 196/2003), in particolare per funzioni di controllo e indirizzo politico, direttamente connesse all'espletamento del mandato elettivo (arg. ex art. 67, co. 1, lett. A; art. 65, co. 4, lett. b) e nel rispetto dei principi di pertinenza ed utilità rispetto allo svolgimento dei loro compiti (art. 11, co 1, lett. d) d.lgs. cit.).

In tale quadro normativo, l'art 43 TUEL costituisce una fonte idonea a legittimare la comunicazione di dati personali da parte delle pp.aa. al consigliere comunale, senza che la disciplina specifica dell'anagrafe della popolazione residente, contenuta nell'art 34 dpr n 223/1989 possa circoscrivere la conoscibilità dei dati personali.

Le citate disposizioni costituiscono norme speciali operanti in settori e con limiti diversi, l'una (art 34 dpr n 223/1989) assicurando la comunicazione di dati personali alle sole amministrazioni pubbliche per esclusivo uso di pubblica utilità (ovvero a terzi interessati in modo anonimo e aggregato per fini statistici e di ricerca o anche per fini di comunicazione istituzionale ex

art 177 d.lgs. n. 196/2003), l'altra (art 43 TUEL) assicurando l'accesso ai dati personali ai consiglieri comunali per scopi inerenti il mandato elettivo.

Atteso il diverso ambito di operatività, la perdurante applicabilità dell'art 34 dpr n. 223/1989 non pregiudica la disposizione dell'art 43 TUEL.

In secondo luogo, un consolidato indirizzo giurisprudenziale da cui la Commissione non ha motivo di discostarsi (da ultimo C.d.S., sez. V, 9 ottobre 2007, n. 5264; Cons. Stato Sez. V, 17-09-2010, n. 6963) afferma che i consiglieri comunali hanno un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato.

Tale orientamento interpretativo lascia intendere che non vi sono settori o aspetti dell'attività comunale che possano essere negati alla conoscenza dei consiglieri e che l'acquisizione di tale conoscenza può essere legittimata anche in base ad una mera valutazione di opportunità, senza un'assoluta e specifica necessità dell'informazione non solo al fine di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione ma anche nell'esigenza di mantenere i rapporti con i cittadini e gli elettori, non essendo l'attività del consigliere limitata alla partecipazione alle determinazioni consiliari.

Se il diritto di informazione dei consiglieri comunali ex art 43 TUEL non tollera tendenzialmente limitazioni o condizionamenti di sorta, la disposizione dell'art 34 dpr n. 223/1989 costituirebbe un ingiustificato limite all'ampio diritto dei consiglieri comunali.

Gli unici limiti all'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali possono rinvenirsi, per un verso, nel fatto che esso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e, per altro verso, che esso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative o abnormi o piegate ad interessi meramente personali, fermo restando tuttavia che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso.

Infatti, sarebbe incongruo che gli uffici dell'ente possano avere alcuna ingerenza o esercitare alcun sindacato in ordine alle concrete ragioni che inducono il consigliere ad acquisire determinate notizie ed informazioni, poiché altrimenti si determinerebbe un illegittimo ostacolo all'esercizio delle loro funzioni politiche.

Quanto al secondo quesito - fermo restando che, ai sensi dell'art. 43, TUEL i consiglieri comunali "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge", essendo ad essi imposto di non divulgare a terzi il contenuto delle informazioni e degli atti ai quali hanno avuto accesso, incorrendo in caso negativo in responsabilità personale - nessuna responsabilità potrà incombere in capo al responsabile dell'ufficio anagrafico nel caso il consigliere comunale abbia svelato i dati a terzi non titolari di tale diritto o senza il rispetto delle modalità previste.

Comune di Noventa Vicentina  
Piazza IV Novembre  
36025 NOVENTA VICENTINA

Oggetto: Accesso di consiglieri comunali a documentazione relativa a “project financing”.

A fronte della richiesta di accesso ad una serie di documenti ed in particolare del “Project financing impianto ludico-sportivo natatorio+centro wellness e servizi”, il Comune in indirizzo si chiede se sia legittimo un differimento dell’istanza a tutela della par condicio degli offerenti nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica attivata.

L’opportunità del differimento dell’accesso alla documentazione relativa alla procedura in atto (per gli altri documenti oggetto dell’istanza di accesso dei consiglieri comunali non sussistono motivi giuridici per opporvisi, neppure temporaneamente) trova conforto giuridico nell’art. 13, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 163/2006 Codice dei contratti pubblici che, appunto, autorizza il differimento del diritto di accesso alle offerte fino all’approvazione dell’aggiudicazione. Tale norma ha valenza generale ed è applicabile anche nei confronti dei consiglieri comunali che pur godono nell’esercizio delle loro funzioni dell’ampio potere di accesso definito dall’art. 43, TUEL.

Gruppo Consiliare "Atrani Futura"  
Corso Vittorio Emanuele 25  
84010 Atrani (SA)

Oggetto: Inottemperanza della Giunta alle richieste di accesso di consiglieri comunali.

Il Gruppo consiliare in indirizzo ha fatto pervenire ad una serie di autorità amministrative un'istanza nella quale, dopo aver esposto l'inottemperanza entro i termini di legge da parte dell'amministrazione comunale di Atrani alle loro richieste di accesso, chiedono che *"vengano presi i provvedimenti del caso e venga ripristinata una normale situazione, nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa vigente."*

Poiché l'istanza ha per oggetto l'adozione di atti che esulano dalla competenza di questa Commissione, si ritiene di non poter dare seguito alla richiesta e si archivia la pratica.

.....  
di ..... e C. snc  
Via .....  
21019 Somma Lombarda (VA)

Oggetto: Accesso ad accertamenti ispettivi da parte del Servizio Ispezione del Lavoro.

L'Azienda istante è stata sottoposta ad accertamenti ispettivi da parte del Servizio Ispezione del Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro di Varese, a conclusione dei quali sono stati notificati 11 processi verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo ex artt. 194 e 200 del Codice della Strada.

Con istanza del 21.02.2011 la Società in indirizzo chiedeva l'accesso ad una serie di documenti amministrativi fra i quali le dichiarazioni di due lavoratori e della denuncia di un altro lavoratore, poi dimessosi. Con nota del 15.03.2011 la DPL di Varese ha negato l'accesso alla documentazione richiesta specificando che le dichiarazioni dei lavoratori sono sottratte al diritto di accesso in base all'art. 2, lett. c) del D.M. n. 757/1994 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mentre per gli altri documenti il diniego era motivato dalla loro assimilazione a quelli contenenti notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, nonché sulle modalità ed i tempi di svolgimento di essa sottratta al diritto di accesso per cinque anni in base allo stesso D.M..

L'art. 2, lett. c), del d.m. n. 757/1994 vieta l'accesso ai documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi.

La più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha richiamato l'esigenza di evitare possibili pregiudizi per i lavoratori (Cons. St., sez. VI, 9 febbraio 2009 n. 736; Cons. St., sez. VI, 22 aprile 2008 n. 1842), così superando la precedente giurisprudenza secondo cui le norme regolamentari (che precludono l'accesso alla documentazione contenente le dichiarazioni rese in sede ispettiva da dipendenti delle imprese che richiedono l'accesso, fondate su un particolare aspetto della riservatezza, quello cioè attinente all'esigenza di preservare l'identità degli autori delle dichiarazioni per sottrarli a potenziali azioni discriminatorie, pressioni indebite o ritorsioni da parte del datore di lavoro) recedono a fronte dell'esigenza contrapposta di tutela della difesa dei propri interessi giuridici, essendo la realizzazione del diritto alla difesa garantita "comunque" dall'art. 24, comma. 7, della legge n. 241/1990 (Cons. St., sez. VI: 29 luglio 2008 n. 3798; 10 aprile 2003 n. 1923; 3 maggio 2002 n. 2366, 26 gennaio 1999 n. 59).

Si afferma infatti che le disposizioni in materia di diritto di accesso mirano a coniugare la *ratio* dell'istituto, quale fattore di trasparenza e garanzia di imparzialità dell'Amministrazione – nei termini di cui all'art. 22, l. n. 241/1990 – con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti e fra questi – specificamente – quelli dei soggetti "individuati o facilmente individuabili" che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza" (art. 22 cit., co. 1, lett. c).

Il successivo art. 24 della medesima legge, che disciplina i casi di esclusione dal diritto in questione, prevede al comma 6 i casi di possibile sottrazione all'accesso in via regolamentare e fra questi – al punto d) – quelli relativi ai "documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'Amministrazione dagli stessi soggetti a cui si riferiscono".

In rapporto a tale quadro normativo, si è osservato che se è vero che, in via generale, le necessità difensive – riconducibili ai principi tutelati dall'art. 24 della Costituzione – sono ritenute prioritarie rispetto alla riservatezza di soggetti terzi (Cons. St., ad plen., 4 febbraio 1997 n. 5) ed in tal senso il dettato normativo richiede l'accesso sia garantito "comunque" a chi debba acquisire la conoscenza di determinati atti per la cura dei propri interessi giuridicamente protetti (art. 20, co. 7, l. n. 241/1990); la medesima norma tuttavia – come successivamente modificata tra il 2001 e il

2005 (art. 22 l. n. 45/2001, art. 176, comma 1, d.lgs. n. 196/2003 e art. 16 l. n. 15/2005) – specifica come non bastino esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l'accesso, dovendo quest'ultimo corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi ed ammettendosi solo nei limiti in cui sia "strettamente indispensabile" la conoscenza di documenti, contenenti "dati sensibili e giudiziari".

Ferma restando, dunque, una possibilità di valutazione "caso per caso", che potrebbe talvolta consentire di ritenere prevalenti le esigenze difensive in questione (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 3798/2908 del 29 luglio 2008, che ammette l'accesso al contenuto delle dichiarazioni di lavoratori agli ispettori del lavoro, ma "con modalità che escludano l'identificazione degli autori delle medesime"), non può però dirsi sussistente una generalizzata soccombenza dell'interesse pubblico all'acquisizione di ogni possibile informazione, per finalità di controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro (a cui sono connessi valori, a loro volta, costituzionalmente garantiti), rispetto al diritto di difesa delle società o imprese sottoposte ad ispezione.

Il primo di tali interessi, infatti, non potrebbe non essere compromesso dalla comprensibile reticenza di lavoratori, cui non si accordasse la tutela di cui si discute, mentre il secondo risulta comunque garantito dall'obbligo di motivazione per eventuali contestazioni, dalla documentazione che ogni datore di lavoro è tenuto a possedere, nonché dalla possibilità di ottenere accertamenti istruttori in sede giudiziaria.

In virtù dell'orientamento del Consiglio di Stato si deve pertanto affermare che la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, e non per presunzione assoluta. Si può anche ritenere che il pericolo di pregiudizio sia presunto, ma la presunzione va ritenuta relativa e suscettibile di prova contraria da parte del richiedente l'accesso.

Va poi considerato che il successivo art. 3, co. 1, lett. c), del citato d.m. 757/1994 dispone specificamente che la sottrazione all'accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposti al segreto istruttorio penale.

Su tale orientamento si è consolidata anche la giurisprudenza di questa Commissione (cfr., parere del 07.10.2008).

Peraltro, ancora più recentemente, il Consiglio di Stato (Sez. VI 16.12.2010 n. 9103) ha operato una rivisitazione della posizione giurisprudenziale sull'accesso agli atti di accertamento degli ispettori del lavoro propendendo per la prevalenza all'esibizione degli stessi. Nella sentenza si legge, infatti, che le finalità delle disposizioni preclusive del diritto di accesso alla documentazione – fondate su un particolare aspetto della riservatezza, quello cioè attinente all'esigenza di preservare l'identità dei dipendenti autori delle dichiarazioni allo scopo di sottrarli a potenziali azioni discriminatorie, pressioni indebite o ritorsioni da parte del datore di lavoro – recedono a fronte dell'esigenza contrapposta di tutela della difesa dei propri interessi giuridici.

La prevalenza del diritto di difesa (da parte dei datori di lavoro), in proiezione giurisdizionale, dei propri interessi giuridicamente rilevanti non necessita di specificazioni ulteriori in ordine alle concrete esigenze di difesa perseguite, allorquando tale specificazione sia sufficientemente contenuta nell'allegazione che la conoscenza delle dichiarazioni è necessaria per approntare la difesa in sede di azione di accertamento della legittimità dell'operato dell'amministrazione.

Alla luce della richiamata più recente giurisprudenza del giudice amministrativo e di fronte alla motivata richiesta di accesso della società istante finalizzata alla difesa dei propri interessi giuridici il diniego opposto dall'amministrazione non appare sorretto da giuridico fondamento.

Avv. ....  
Via .....  
81014 FONTEGRECA (Caserta)

Oggetto: Prerogative consiglieri comunali

Con nota del 30 marzo 2011 l'Avv. ...., consigliere comunale di Fontegreca, ha fatto presente a questa Commissione che, su disposizione del sindaco:

1) il suo l'accesso ai documenti amministrativi dell'ente è subordinato alla presentazione di una domanda scritta, a differenza di quanto invece praticato nei confronti di tutti gli altri consiglieri comunali;

2) viene estromessa da ogni forma di informazione riguardante la svolgimento dei compiti istituzionali connessi all'attività di programmazione e gestione dell'ente;

3) le vengono preclusi l'accesso al protocollo informatico dell'ente e la possibilità di essere tempestivamente informata dell'attività dell'ente.

L'interessata chiede in proposito il parere di questa Commissione.

Al riguardo si fa presente:

1) che l'amministrazione comunale deve garantire a tutti indistintamente i consiglieri parità di condizioni di accesso e di informazione, attesa la parità delle funzioni da ciascuno di essi esercitate. Eventuali disparità di trattamento devono quindi ritenersi *contra legem* e possibile causa di responsabilità;

2) che tutti gli atti formati o detenuti dagli uffici comunali sono accessibili dal consigliere comunale, senza alcuna distinzione di settore o di materia, con la sola eccezione di quelli di natura strettamente personale e non utilizzati nell'attività amministrativa;

3) che il consigliere comunale ha diritto di accedere sia al protocollo informatico ed all'archivio informatico sia all'archivio cartaceo del Comune;

3) che il consigliere comunale ha pertanto il diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni da lui ritenute utili per l'espletamento del proprio mandato che non possa agevolmente ottenere direttamente in via informatica, eventualmente avvalendosi della collaborazione degli uffici stessi.

.....  
Studio .....  
P.le .....  
33170 PORDENONE

Oggetto: Atti Agenzia Entrate.

Con e-mail del 4 aprile 2011 la Sig.ra ..... ha comunicato che una propria cliente, che ha una causa in corso con l'erede della sorella, ha chiesto all'Ufficio delle Entrate di Pordenone di accedere alla dichiarazione di successione di quest'ultima, ricevendone un rifiuto perché non erede della defunta.

Al riguardo si fa presente che, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, "*deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici*". Pertanto la qualità di attore in un processo legittima senz'altro all'accesso ai documenti necessari per garantirsi una piena tutela giurisdizionale, documenti tra i quali nella fattispecie deve ritenersi rientrare l'indicata denuncia di successione.

Sig. ....  
[.....@gmail.com](mailto:.....@gmail.com)

Oggetto: Silenzio sulla domanda d'accesso.

Il Sig. .... ha fatto presente di avere proposto varie domande d'accesso all'ARST, relative a documenti amministrativi di un concorso pubblico al quale ha partecipato, e di non avere ottenuto alcuna risposta. Chiede pertanto quali rimedi esistano avverso tale comportamento omissivo.

Al riguardo la Commissione, premesso che l'omissione di risposta ad una domanda d'accesso costituisce omissione di atto dovuto, con le eventuali conseguenze anche di carattere penale, fa presente che la questione è disciplinata dall'art. 25 della legge n. 241/1990, di cui si allega copia.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia- Direzione della casa circondariale di Cuneo

**Fatto**

Il signor ....., attualmente detenuto presso la Casa di reclusione di Saluzzo, a mezzo del proprio legale di fiducia, in data 18.3.2001 inoltrava all'Amministrazione penitenziaria formale istanza di accesso agli atti del procedimento sfociato nell'adozione dell'atto con cui il Direttore della Casa di reclusione di Spoleto, in data 11.9.2009, aveva sospeso a tempo indeterminato l'uso da parte dell'odierno ricorrente di un personal computer in uso al detenuto presso la biblioteca dell'Istituto.

L'istanza di accesso era giustificata dall'esigenza di esercitare pienamente il diritto di difesa del ricorrente che si era visto respingere dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo, in data 12.7.2010, il reclamo con cui il ricorrente aveva lamentato la mancata concessione dell'uso del personal computer, per motivi di lavoro, da parte della Direzione della Casa di reclusione di Cuneo.

Tale provvedimento era fondato sulle risultanze di una relazione di servizio elevata a carico del ricorrente dalla Direzione della casa circondariale di Spoleto, dalla quale emergeva la contestazione dell'uso reiterato in maniera fraudolenta, da parte del ricorrente, di numerose *pen drive* e micro sd non consentite.

L'Amministrazione rigettava parzialmente l'istanza di accesso, non consentendo l'accesso alla relazione di servizio sottoscritta dal Comandante di Reparto della Casa di reclusione di Spoleto, in quanto sottratta al diritto di accesso, ai sensi della legge n. 241/1990, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica degli Istituti penitenziari.

Il signor ....., a mezzo del proprio difensore di fiducia, in data 12 aprile 2011, adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere il riesame della legittimità del parziale diniego dell'accesso opposto dall'Amministrazione e per l'adozione delle conseguenti determinazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990.

L'Amministrazione, in data 26.4.2011, inviava una memoria nella quale richiamava espressamente, a sostegno della legittimità del proprio operato, il D.M. n. 115 del 25.1.1996.

**Diritto**

Il ricorso deve essere respinto.

La Commissione ritiene di poter condividere l'assunto dell'Amministrazione che le relazioni di servizio- oltre alle informazioni ed altri atti o documenti contenenti notizie la cui conoscenza sia di pregiudizio concreto ed effettivo alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica degli istituti penitenziari e dell'attività di prevenzione e repressione della criminalità- sia sottratta all'accesso, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.M. n. 115 del 25.1.1996 norma regolamentare dalla cui applicazione la Commissione non può prescindere.

La relazione di servizio sulla base della quale la Direzione della Casa di reclusione di Spoleto aveva sospeso a tempo indeterminato l'uso del personal computer da parte del ricorrente, contenendo una *notitia criminis* relativa al reiterato uso fraudolento da parte del signor ..... di accessori informatici, rientra certamente nel novero dei documenti e degli atti menzionati nell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 115/1996.

**PQM**

PLENUM 10 MAGGIO 2011

La Commissione respinge il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente** : .....

contro

**Amministrazione resistente**: Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria- Provveditorato regionale per l'Amministrazione Penitenziaria della Calabria

**Fatto**

Il signor ....., attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Enna, con istanza del 3.1.2011, data in cui era detenuto presso il carcere di Rossano Calabro, inviava al Provveditorato regionale per l'Amministrazione Penitenziaria della Calabria, con sede in Catanzaro, un'istanza di accesso ad una serie di Circolari del Ministero della Giustizia e del Provveditorato Regionale per l'Amministrazione Penitenziaria della Calabria, nonché ad alcuni Decreti ministeriali specificamente indicati nell'istanza.

In data 3.2.2011, il signor ..... adiva la Commissione dolendosi della mancata ostensione degli atti richiesti.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 15 marzo 2011, al fine di valutare l'ammissibilità del ricorso, invitava il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria della Calabria a documentare la data della ricezione dell'istanza di accesso in questione.

L'Amministrazione, con nota del 14.4.2011, comunicava che l'istanza di accesso era pervenuta, per il tramite della Direzione della Casa circondariale di Rossano Calabro, in data 11.1.2011, allegando copia della documentazione attestante la ricezione dell'istanza di accesso in tale data.

A tale nota allegava, altresì, copia della nota della Direzione della Casa circondariale di Rossano Calabro, con cui era stata trasmessa la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse a coltivare l'istanza di accesso.

Tale nota, datata 15.3.2011, veniva inviata anche alla Commissione.

**Diritto**

A prescindere dall'evidente irricevibilità del ricorso, proposto prima della formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, ex art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, si deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, come risulta dalla dichiarazione in tal senso del ricorrente, inviata anche alla Commissione per il tramite della Direzione Circondariale del carcere di Rossano Calabro.

**P Q M**

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Equitalia s.p.a.

**Fatto**

Il signor ....., in data 4.3.2011, essendo destinatario della notificazione di diverse cartelle di pagamento, tutte specificamente indicate nell'istanza di accesso, richiedeva, all'Equitalia s.p.a., per ogni singola cartella, quanto segue:

- 1) copia di ciascun atto di notifica;
- 2) nome e cognome del messo notificatore e relativo atto di nomina ed autorizzazione ad esercitare la relativa attività nella provincia di Nuoro;
- 3) se il messo notificatore era dipendente di Equitalia o di società privata, si chiedeva la ragione sociale della società dalla quale dipendeva, il tipo di mansione, il tipo di contratto di lavoro, nonché la documentazione relativa ai contributi, nonché agli adempimenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, il nominativo del responsabile della sicurezza e rappresentante dei lavoratori, il piano operativo di sicurezza, la valutazione dei rischi, nonché il numero posizione Inps e Inail della società cui faceva capo ciascun notificatore;
- 4) copia contratto e/o convenzione tra società cui facevano capo i singoli notificatori e Equitalia con tutti i dati legali di registrazione, stipulati dal 2005 al 2010;
- 5) copia attestante l'iscrizione della società presso l'albo del Ministero dell'Economia e delle Finanze delle società private abilitate al servizio di riscossioni e notificazioni (ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b) ed articolo 53, comma 2 del d.lgs. n. 446/1997);
- 6) note di trasmissione alla Prefettura del rilascio dei titoli abilitativi in favore dei singoli notificatori;
- 7) copia del corso e titolo di studio con cui i singoli messi notificatori erano stati abilitati in ottemperanza all'art. 1, commi 158, 159, 160, 182 della legge finanziaria 2007 (l. n. 296/2006);
- 8) ogni documento utile atto ad attestare il pieno rispetto della vigente disciplina in materia di modalità di notifica, con particolare riferimento ad alcune disposizioni di rango legislativo specificamente indicate.

L'accedente fondava la sua istanza sul rilievo che in un buon numero delle cartelle esattoriali notificategli non era leggibile il nominativo del notificatore e sulla conseguente esigenza di verificare che i notificatori delle singole cartelle fossero legittimati a svolgere l'attività di notificazione.

In data 3.4.2011, l'Equitalia, a mezzo raccomandata, inviava al ricorrente una facciata delle singole cartelle riportanti solo la firma del notificatore, senza che fossero desumibili né gli importi, né le causali, ed omettendo di riscontrare la sua richiesta di accesso relativamente a quanto indicato ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) ed 8) di tale richiesta.

Con ricorso del 19.4.2011, il signor ..... invitava la Commissione ad adottare le determinazioni conseguenti al parziale diniego dell'accesso chiesto dal ricorrente.

L'Amministrazione, in data 2.5.2011, inviava una memoria nella quale ribadiva la legittimità del proprio operato, sostenendo di aver correttamente limitato l'accesso ai soli documenti concernenti specificamente la posizione del ricorrente.

**Diritto**

Il ricorso deve esser accolto nei limiti appresso indicati.

Si premette che la materia del contendere è attualmente limitata alla questione del diniego dell'accesso ai documenti di cui ai punti da 2) ad 8) della richiesta di accesso, che risulta essere stata soddisfatta con riferimento ai documenti di cui al punto 1).

Appare fondata la pretesa del ricorrente ad avere accesso ai documenti di cui al punto 2), la sussistenza di un valido atto di nomina e dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di notificatore nella provincia di Nuoro in capo ai notificatori condizionando la validità della notificazione delle cartelle in questione.

Analogamente si deve ritenere fondata la pretesa ad ottenere la documentazione di cui al punto 7) dell'istanza di accesso, limitatamente ai titoli di studio il cui possesso costituisce il necessario presupposto per il conseguimento dell'abilitazione da parte dei notificatori, in ottemperanza alla legge finanziaria menzionata nell'istanza di accesso.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per genericità nella parte concernente la mancata ostensione dei documenti di cui al punto 8) che non sono specificamente individuati dal ricorrente.

Non si vede, poi, quale interesse possa avere il ricorrente ad acquisire il documento di cui al punto 6) dell'istanza di accesso, essendo evidente che la comunicazione alla Prefettura del rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di notificazione non incide affatto sulla validità delle notificazioni delle cartelle in questione.

Il ricorso è palesemente inammissibile, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge n. 241/1990, nella parte concernente la mancata ostensione dei documenti di cui ai punti 3), 4), 5),- tutti documenti la cui conoscenza è assolutamente irrilevante al fine di accertare la validità della notificazione delle cartelle in questione-, l'accesso ai quali appare indebitamente preordinato ad un controllo generalizzato dell'attività della pubblica amministrazione.

#### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso *in parte qua*, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione; lo dichiara inammissibile nel resto.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.)

**Fatto**

La signora ....., dipendente dell'INPS attualmente in servizio presso la Segreteria del Comitato provinciale di Biella, avendo partecipato alla selezione indetta dalla Direzione regionale del Piemonte in data 27.1.2011 per l'attribuzione della responsabilità delle posizioni organizzative di "Responsabile di Agenzia sul territorio" di Alba (CN), Bussolano (TO), Nizza Monferrato (AT) e di Borgorose (VC) e di "Responsabile del team regionale" Criticità e contenzioso da vigilanza, legale e recupero crediti", in data 8.3.2011, rivolgeva un'istanza all'amministrazione al fine di ottenere l'accesso alle domande curricula dei partecipanti alla predetta selezione, nonché ai verbali del colloquio del 24.2.2011.

L'istanza veniva giustificata con riferimento a ragioni di giustizia.

In data 4.4.2011, la Direzione regionale del Piemonte dell'INPS comunicava l'accoglimento dell'istanza di accesso, trasmettendo copie integrali dei verbali del nucleo di valutazione dei giorni 16, 24 e 25 febbraio 2011, nonché la domanda di partecipazione contenente anche il curriculum personale del dipendente ....., funzionario candidato al quale era stata attribuita la responsabilità dell'Agenzia di Borgosesia, unica Agenzia per la quale la ricorrente aveva dichiarato la preferenza al momento della partecipazione alla selezione.

In data 21 aprile 2011, la signora ....., adiva la Commissione, dolendosi della mancata ostensione dei verbali del colloquio del 24.11.2011 (*rectius: 24.2.2011*), nonché delle domande-curricula degli altri partecipanti al concorso che avevano espresso la loro preferenza per posizioni organizzative diverse da quella di Responsabile dell'Agenzia di Borgosesia.

La ricorrente ribadiva il proprio interesse ad accedere alla documentazione relativa a tutti gli altri partecipanti alla selezione, dal momento che il relativo bando non prevedeva che le domande di partecipazione riguardassero solo una sede, la preferenza indicata dai partecipanti non essendo affatto vincolante per l'Amministrazione.

Chiedeva, pertanto, alla Commissione di ordinare all'Amministrazione copia di tutta la documentazione richiesta.

L'INPS, con memoria del 5.5.2011, argomentava in favore della tesi dell'infondatezza dell'istanza di accesso della ricorrente.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

Dall'esame del bando di selezione risulta la fondatezza dell'assunto della ricorrente secondo il quale l'eventuale indicazione della preferenza di una sede da parte dei singoli partecipanti, non essendo vincolante per l'Amministrazione, non preclude alla stessa la facoltà di assegnare una sede diversa da quella indicata in via preferenziale, una volta accertata l'idoneità di un candidato.

Da ciò consegue l'interesse della ricorrente ad accedere a tutta la documentazione richiesta, ivi compresa quella relativa ai candidati che avevano espresso la loro preferenza per sedi diverse da quella prescelta dalla ricorrente.

Appare indubbia anche la sussistenza del suo diritto ad accedere anche ai verbali relativi al colloquio del 24.2.2011.

PLENUM 10 MAGGIO 2011

Inoltre la fondatezza del ricorso può essere affermata anche sulla base della natura di atti endoprocedimentali dei documenti richiesti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 10 della legge n. 241/1990.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.)

**Fatto**

Il signor ....., in data 10.3.2011, rivolgeva all'U.N.I.R.E.- Ufficio cavallo da Sella un'istanza di accesso agli atti relativi alla compravendita del cavallo da sella italiano ..... nato nel 2002, motivando tale istanza con riferimento all'esigenza di far valere i suoi diritti allevatoriali, di cui dichiarava di esser ancora titolare, nonostante la cessione del cavallo in questione nel 2008.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza, il signor ....., con ricorso del 19.4.2011, adiva la Commissione per ottenere il riesame della legittimità del diniego dell'accesso, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, e l'assunzione delle conseguenti determinazioni.

Il ricorrente, in data 28.4.2011, comunicava di aver ricevuto, il giorno prima, copia della documentazione richiesta.

**Diritto**

Il ricorso deve esser dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere.

L'Amministrazione, successivamente alla proposizione del ricorso, ha consentito l'accesso ai documenti richiesti dal ricorrente, sicché il suo ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

**PQM**

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

**Fatto**

Il signor ....., Isp. Sup. "sostituto commissario" di polizia penitenziaria, in data 16.2.2011, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alle relazioni amministrative eventualmente usate dagli uffici dipartimentali dell'Amministrazione penitenziaria che avevano concorso al perfezionamento della relazione redatta dall'Ufficio del contenzioso, ed inviata al TAR Lazio in data 3.12.2010, dinanzi al quale pende un giudizio tra il ricorrente ed il Ministero della Giustizia.

A sostegno della sua istanza il signor ..... faceva valere il suo interesse a contestare in sede giurisdizionale la veridicità di alcune risultanze della relazione ministeriale in questione.

L'Amministrazione, in data 30.3.2011, rigettava l'istanza di accesso, facendo presente che la documentazione richiesta, essendo stata trasmessa all'Avvocatura dello Stato ai fini della difesa in giudizio dell'Amministrazione, era sottratta al diritto di accesso ai sensi dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 200/1996, a norma del quale non sarebbero ostensibili i documenti costituenti corrispondenza relativa ai pareri resi dall'Avvocatura dello Stato in relazione a liti in potenza ovvero ad atti defensionali della stessa.

Il signor ....., in data 21.4.2011 adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere il riesame della legittimità del diniego dell'accesso opposto dall'Amministrazione e per l'adozione delle conseguenti determinazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990.

L'Amministrazione, in data 4.5.2011, inviava una memoria nella quale ribadiva la legittimità del proprio operato.

**Diritto**

Il ricorso deve essere respinto.

La Commissione ritiene di poter condividere l'assunto dell'Amministrazione che tutti i documenti inviati all'Avvocatura dello Stato, ai fini della loro utilizzazione da parte della stessa per la difesa in giudizio dell'Amministrazione patrocinata, costituendo corrispondenza inerente all'attività defensionale dell'Avvocatura dello Stato, è sottratta all'accesso, a norma dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 200/1996, norma regolamentare preordinata a tutelare il segreto professionale con riferimento ai rapporti tra l'organo di difesa legale dell'Amministrazione statale ed il suo "cliente" istituzionale, dalla cui applicazione la Commissione non può prescindere.

**PQM**

La Commissione respinge il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero Affari Esteri- Ambasciata d'Italia di Asmara

**Fatto**

La signora ....., cittadina italiana, residente in Eritrea, a mezzo del proprio procuratore ....., in data 25 marzo 2011, chiedeva all'Ufficio consolare di poter accedere ai seguenti documenti: passaporto di una figlia contenente dati errati; visto di uscita dall'Eritrea; richiesta di rilascio di detto passaporto dai genitori; vecchio passaporto della signora ....., con l'iscrizione dei figli; ordinanza di arresto o di fermo cautelare; ordinanza di espulsione, sotto scorta, in Eritrea; interdizione concernente i futuri transiti da Il Cairo emessa alle autorità egiziane; foto segnaletiche; missive intercorse con il Consolato d'Italia a Il Cairo e/o con altre autorità.

La richiesta era giustificata dalla necessità di acquisire i necessari elementi informativi ai fini dell'esercizio di un'azione risarcitoria dei danni subiti per effetto di quanto accaduto alla ricorrente ed ai suoi figli presso l'Aeroporto de Il Cairo.

In data 22.4.2011 l'Ambasciata d'Italia di Asmara comunicava alla ricorrente di non essere stata informata dall'Ambasciata italiana a Il Cairo di un arresto a suo carico, ma di provvedimento di "respingimento alla frontiera" adottato nei suoi confronti, invitandola a rivolgersi a quest'ultima, in quanto territorialmente competente.

La signora ....., ritenendo che la sua istanza di accesso fosse stata sostanzialmente rigettata, adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

**Diritto**

Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.

L'Ambasciata d'Italia di Asmara ha chiaramente rappresentato di essere stata informata della vicenda del "respingimento alla frontiera" dall'Ambasciata italiana presso la capitale egiziana, e di non detenere, pertanto, alcuno dei documenti richiesti inerenti a tale vicenda.

Ciò premesso, non si può non condividere, la doglianza del ricorrente relativa al mancato rispetto del disposto dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, che impone all'Amministrazione destinataria di un'istanza di accesso a documenti amministrativi dalla stessa non detenuti di trasmetterla immediatamente all'Amministrazione competente, dandone comunicazione all'interessato.

Si invita pertanto l'Ambasciata d'Italia di Asmara a voler provvedere in tal senso.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, invitando l'Ambasciata d'Italia di Asmara a trasmettere l'istanza di accesso all'Amministrazione competente.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Scuola Media statale "....." di .....

**Fatto**

La Professoressa ....., docente di materie letterarie in servizio presso la Scuola Media Statale di ....., in data 10 marzo 2011 chiedeva di poter accedere alla relazione redatta dal Professor ....., docente di Educazione musicale presso la stessa scuola, in merito alle considerazioni espresse da quest'ultimo il giorno 31.1.2011 in merito all'operato della ricorrente, facendo valere il suo interesse a prendere cognizione di quanto rappresentato dal Prof. .... nella predetta relazione, che potrebbe contenere dichiarazioni lesive dell'onore e del decoro della Professoressa .....

L'Amministrazione, in data 28.3.2011, comunicava alla ricorrente di non potere accogliere l'istanza di accesso, in ragione del fatto che il contro interessato, ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. n. 184/2006, aveva presentato una motivata opposizione all'accesso.

La Professoressa ....., in data 21.4.2011 adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere il riesame della legittimità del diniego dell'accesso opposto dall'Amministrazione e per l'adozione delle conseguenti determinazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990.

L'Amministrazione, in data 2.5.2011 inviava una memoria nella quale ribadiva la legittimità del proprio operato, al fine di tutelare il diritto alla riservatezza del Professor ....., che potrebbe esser compromesso dall'accoglimento dell'istanza di accesso della ricorrente.

**Diritto**

Il ricorso deve essere accolto.

Il rifiuto dell'Amministrazione di consentire alla ricorrente l'accesso al documento richiesto è sostanzialmente immotivato, non essendo dato comprendere le ragioni per le quali l'ostensione della relazione del Prof. ...., che ha ad oggetto alcune sue considerazioni sull'operato didattico della ricorrente, potrebbe mettere a repentaglio il diritto alla riservatezza del contro interessato.

Ad ogni buon conto giova richiamare il disposto dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 che- a parte le cautele previste a tutela dati sensibili e giudiziari e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale-, prevede la necessità di garantire in ogni caso l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici dell'accedente.

Nel caso di specie, appare evidente la necessità per la ricorrente di acquisire il documento richiesto al fine di tutelare la propria immagine e la propria onorabilità che potrebbero essere state lese da alcune dichiarazioni contenute nella relazione del Prof. .... di cui aveva chiesto l'acquisizione.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Unione degli Atei e degli Agnostici razionalisti  
contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**Fatto**

L'Unione degli Atei e degli Agnostici razionalisti, con istanza di accesso pervenuta all'Amministrazione in data 14.2.2011 chiedeva di poter accedere ad una serie di documenti inerenti la concessione del patrocinio dell'Amministrazione in favore del Concorso scolastico nazionale "Eucaristia e vita", promosso dal Comitato organizzativo del Congresso Eucaristico nazionale della Conferenza episcopale italiana.

L'accedente fondava la propria legittimazione all'accesso in qualità di associazione di promozione sociale ed assumeva di agire a tutela degli interessi lesi dalla decisione amministrativa di concessione del patrocinio ad un'iniziativa confessionale organizzata nell'ambito della scuola pubblica, iniziativa ritenuta discriminatoria nei confronti degli studenti appartenenti alle minoranze religiose e ai non credenti.

Il Ministero, con nota del 14.3.2011, a firma del Vice capo di Gabinetto dichiarava la propria disponibilità a consentire l'accesso immediato alla nota del 25 Novembre 2010 (relativa alla concessione del patrocinio dell'iniziativa in questione) ed al documento relativo ai criteri generali in materia di concessione del patrocinio del Ministero. Quanto alla documentazione inerente l'attività istruttoria espletata nel corso del procedimento sfociato nella concessione del patrocinio in questione, l'Amministrazione riservava di pronunciarsi sulla ostensibilità di essa una volta conosciute le determinazioni dei soggetti controinteressati. Invitava, inoltre, l'associazione accedente a rivolgersi agli Uffici scolastici regionali competenti per l'accesso ai protocolli di intesa relativi alla partecipazione dei Dirigenti scolastici regionali ai Comitati scientifici regionali del concorso ed alle eventuali istruzioni impartite ai medesimi dirigenti.

L'UAAR, in data 12.4.2011, adiva la Commissione, perché accertasse l'illegittimità del differimento *sine die* opposto dall'Amministrazione all'accesso ai documenti richiesti ed adottasse i provvedimenti conseguenti.

L'Amministrazione, con nota del 15.4.2011, inviata all'associazione ricorrente e, per conoscenza alla Commissione, comunicava di esser disponibile a consentire l'accesso a tutta la documentazione richiesta.

**Diritto**

Il ricorso deve esser dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere.

L'Amministrazione, con la nota del 15.3.2011 poc'anzi citata, ha accolto integralmente l'istanza di accesso del ricorrente, sicché il suo ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

**PQM**

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Palermo

**Fatto**

Il ricorrente, quale partecipante ad una procedura selettiva per il conferimento di collaborazione coordinata e continuativa Progetto In. La Sicilia – figura 1 b), area amministrativa collaboratori *front e back office*, in seguito alla pubblicazione della graduatoria degli idonei ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. copia conforme dell'originale della graduatoria;
2. domande di partecipazione presentate dai candidati idonei;
3. punteggio attribuitogli ed il criterio di attribuzione dei punteggi ai candidati risultati idonei in graduatoria;
4. ogni documento relativo alla selezione.

Sostanzialmente, ritiene, infatti il ricorrente, di essere stato ingiustamente escluso dalla predetta selezione.

Il giorno 31 marzo il ricorrente si è recato presso gli uffici dell'amministrazione resistente ed ha avuto copia dei documenti di cui al punto n. 1, degli estratti dei verbali di apertura delle buste per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, del verbale della cabina di regia n. 4 e dell'estratto del verbale della cabina di regia n. 7, dal quale si evince la motivazione alla base del provvedimento di esclusione del ricorrente. Con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti di cui al punto n. 2, l'amministrazione ha negato il chiesto accesso ritenendo il ricorrente privo di un interesse ad accedere a tali documenti.

Avverso il provvedimento di diniego parziale il ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti di cui ai punti nn. 1 e 2, ossia copia dell'originale della graduatoria e delle domande di partecipazione presentata dai candidati idonei. Specifica il ricorrente che l'amministrazione resistente è un ente pubblico non economico sottoposto al controllo ed alla vigilanza della regione Sicilia e che quest'ultima è priva del difensore civico.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione si dichiara competente ad esaminare il caso al fine di attribuire una tutela giustiziale anche laddove i difensori civici comunale, provinciale e regionale siano assenti, atteso che tale carenza si tradurrebbe in una compressione del diritto di difesa del ricorrente.

Relativamente alla richiesta di accesso ai documenti di cui al punto n. 1, questa Commissione, sulla base del verbale di accesso del 31 marzo, allegato al presente gravame, dichiara improcedibile il ricorso per cessata la materia del contendere, essendo stato consentito l'accesso in questione.

Con riferimento alla richiesta di accesso alle domande di partecipazione presentate dai candidati idonei si ritiene il ricorso fondato, atteso che dall'esame delle medesime il ricorrente è in grado di verificare eventuali errori compiuti da parte resistente e valutare, presumibilmente, l'opportunità di tutelare i propri diritti ed interessi.

**PQM**

PLENUM 10 MAGGIO 2011

La Commissione in parte dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere ed in parte lo accoglie e invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro

**Fatto**

Il dott. ...., educatore professionale presso l'ASL di Catanzaro, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai documenti dei bandi prot. n. 995/UP e 996/UP rispettivamente pubblicati sul sito dell'Ateneo il 12 febbraio 2011 ed il 17 febbraio 2011; comunica il ricorrente di avere avuto visione dei verbali della riunione della commissione esaminatrice dell'11 novembre 2010 e delle graduatorie e di ritenere non corretta l'attribuzione del punteggio assegnata sulla base del *curriculum vitae* inviato.

Parte resistente, con provvedimento del 22 marzo, ha concesso copia dei chiesti documenti, negando, tuttavia, l'accesso ai documenti relativi al controinteressato ..... in considerazione dell'opposizione dal medesimo formulata.

Avverso tale provvedimento di parziale diniego, il dott. ...., ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

**Diritto**

Premesso che il ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti, interesse, del resto, non contestato da parte resistente la quale ha già concesso un accesso parziale, la Commissione aderisce al consolidato orientamento della giurisprudenza secondo il quale in materia di concorsi pubblici deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi relativamente ai documenti prodotti dai candidati, ai verbali, alle schede di valutazione e agli elaborati. (cfr. T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 08 luglio 2008). Ciò in quanto i concorrenti, nel partecipare ad una competizione per propria natura di carattere comparativo, accettano l'uscita di tali atti dalla propria sfera personale e la loro acquisizione alla procedura e pertanto, ai fini del giudizio di accesso, non assumono, ai sensi del citato art. 22, comma 1, lett. c), legge 7 agosto 1990, n. 241, la veste di controinteressati in senso tecnico.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Dipartimento di Medicina Legale, Laboratorio di Tossicologia Forense e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

**Fatto**

Il sig. .... ha partecipato al concorso a cinquanta posti per allievi al 192° corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e, dopo, essere stato dichiarato idoneo alle prove preselettive, fisiche, alle visite mediche nonché alle prove scritte, è stato ammesso a sostenere gli accertamenti sanitari di controllo e psicoattitudinali. A seguito di questi controlli è stato dichiarato "positivo" all'uso di cannabinoidi, ciò nonostante è stato ammesso con riserva alla fase successiva ed è stato, poi, dichiarato non idoneo alla prova attitudinale.

Il ricorrente, avuta notizia dell'esito positivo dei *drug test* di primo e secondo livello, si è recato presso un laboratorio privato ove ha ripetuto le medesime analisi le quali, però, hanno avuto esito negativo.

A seguito di tale vicenda, il ricorrente ha chiesto alle amministrazioni resistenti di potere accedere ai seguenti documenti:

- a) normativa comprovante l'esistenza di un "sigillo di trasporto", oltre al contrassegno (sigillo) comprovante la campionatura delle urine;
- b) lettera di trasmissione (restituzione) del referto relativo al citato campione al C.N.S.R., ovvero, se diverso, prima pagina di trasmissione del referto n. 485/10 del 12 luglio 2010, riferito al campione n. 2115897, con annesso il messaggio dell'avvenuta ricezione, nonché le generalità di colui che ha provveduto materialmente all'inoltro;
- c) referto strumentale con cromatogramma e spettrometria di massa riferito al campione urine, di cui al sigillo 2115897 (con l'indicazione della data ed ora nelle quali è stato effettuato l'accertamento, stampigliato elettronicamente);
- d) evidenza dell'esecuzione, per entrambi i laboratori che hanno eseguito le analisi, dei controlli di qualità interni e dei controlli di qualità esterni (VEQ);
- e) verbale delle operazioni eseguite dal personale del laboratorio analisi del laboratorio di tossicologia di parte resistente (acquisizione, verifica di idoneità del campione, apertura del campione etc).

I chiesti documenti, chiarisce il ricorrente, sono necessari per verificare il rispetto delle procedure vigenti nell'esecuzione degli accertamenti e tutelare, così, i propri diritti ed interessi nelle sedi opportune.

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Dipartimento di Medicina Legale, Laboratorio di Tossicologia Forense, con provvedimento del 28 gennaio 2010, ha negato il chiesto accesso, atteso che il campione esaminato è stato inviato al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Ufficio sanitario. Prosegue parte resistente affermando che il campione è, dunque, "di proprietà" della su indicata struttura e che altre istanze di accesso dovranno essere rivolte a tale amministrazione.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con provvedimento del 3 gennaio 2011, ha concesso l'accesso ad una parte dei documenti ed, in particolare, ai documenti di cui ai punti nn. b) e c), ossia al foglio di accettazione n. 485/2010 del 6 luglio 2010, dal quale si evince la data di arrivo del campione di urine n. 2115897 e la restituzione del relativo referto e copia conforme del referto strumentale con cromatogramma e spettrometria di massa, riferito al campione di urine n.

2115897. Parte resistente ha, inoltre, allegato il provvedimento dirigenziale del Comandante dell'arma dei Carabinieri n. 640/19-1-2009 –U, del 4 febbraio 20101.

Il sig. .... ha presentato due diversi gravami avverso i citati provvedimenti di diniego del 28 gennaio e del 3 gennaio 2011 emanati, rispettivamente, dall'Università degli Studi di Roma e dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; tali ricorsi sono oggettivamente riuniti limitatamente alla richiesta di riesame avverso il diniego formulato sui medesimi documenti.

Questa Commissione, con decisione del 1 febbraio, ha invitato l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Dipartimento di Medicina Legale, Laboratorio di Tossicologia Forense a comunicare se detiene i chiesti documenti, ferma restando l'interruzione dei termini di legge nelle more dell'adempimento di tale incombente istruttorio.

Il sig. ...., ha chiesto, poi, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di potere accedere ai seguenti documenti:

1. normativa interna secondo la quale è applicata una soglia *cut off* di 25 mg/ml , anziché 50 mg/ml (così come previsto dalla normativa vigente), unitamente alle prove di linearità intorno al *cut off* effettuato per validare la metodica;

2. registro di protocollo in arrivo, cartaceo ovvero informatizzato dal quale evincere la data di arrivo del campione 2115897 di urine presso il laboratorio di analisi dell'Università "La Sapienza" di Roma;

3. generalità complete di colui che ha disposto l'inoltro del referto a mezzo fax, nonché di colui che lo ha materialmente inviato;

4. "chiedere al laboratorio di Tossicologia Forense della Sapienza di Roma di motivare la ragione in base alla quale il risultato contenuto sul referto non è espresso in termini numerici, omettendo di fare riferimento ad unità di misura appropriate e d'indicare il margine d'incertezza ad essa associata";

5. copia conforme della fattura emessa dal laboratorio di tossicologia forense relativa ai lavori commissionati da parte resistente sul campione n. 2115897.

Con riferimento al provvedimento emanata dall'Arma dei Carabinieri il 3 gennaio, la scrivente Commissione nella seduta del 1 febbraio, ha accolto il ricorso avverso il diniego di accesso ai documenti di cui ai punti nn. a) d) e); con riferimento ai documenti di cui ai punti n. c), la Commissione ha invitato parte resistente a comunicare se detiene altri documenti, oltre quelli già dati in copia, ferma restando l'interruzione dei termini di legge nelle more dell'adempimento di tale incombente istruttorio. Per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 1 lo accoglie; per quanto riguarda i documenti di cui ai punti nn. 3, 4 e 5 lo respinge; relativamente ai documenti di cui al punto n. 2, la Commissione invita parte resistente a comunicare se detiene altri documenti.

Parte resistente, con memoria dell'11 marzo, dopo avere richiamato la precedente memoria del 24 gennaio, con riferimento alle lettere **a) e d)** della decisione, ossia ai documenti relativi alla normativa comprovante l'esistenza di un sigillo di trasporto, al sigillo comprovante la campionatura delle urine nonché l'evidenza dell'esecuzione dei controlli di qualità interni ed esterni di laboratorio, ha comunicato di ritenere tale documentazione ricompresa nella certificazione ISO 9001:2008, rilasciata dalla società Dasa –Ragister S.p.A. già concessa al ricorrente in copia con il foglio del 16 novembre. Relativamente ai documenti di cui alla lettera **e)** della decisione, ossia verbale delle operazioni eseguite dal personale del laboratorio analisi del dipendente Ufficio Sanitario, parte resistente comunica che tale verbale, del 9 luglio 2010 del "Capo Sezione Visite generali" è stato già rilasciato al ricorrente più volte, da ultimo in data 4 dicembre 2010. Per quanto riguarda i documenti di cui al punto **c)** della decisione, parte resistente comunica che il referto strumentale con cromatogramma e spettrometria di massa riferito al campione di urine di cui al sigillo 2115897, pur non facendo parte del fascicolo del ricorrente, è stato acquisito dal Laboratorio di Tossicologia Forense del Dipartimento di Medicina Legale dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", su richiesta verbale formulata dal ricorrente il 4 dicembre 2010; afferma, parte resistente di non possedere altri documenti oltre quello già trasmesso all'indicato Dipartimento di Medicina Legale. Dopo avere richiamato la normativa sulla base della quale sono stati effettuati gli

accertamenti psicofisici, parte resistente, con riferimento ai documenti di cui al punto **n. 1**, informa di avere già fornito al ricorrente la suddetta normativa con foglio del 3 gennaio. Per quanto riguarda i documenti di cui al punto **n. 2** della decisione, l'amministrazione resistente ha affermato di avere reso disponibile il foglio di accettazione n. 485/10 del 6 luglio 2010, dal quale si rileva la data di arrivo del campione di urine n. 2115897 e la restituzione del relativo referto; il registro di protocollo in arrivo dal quale evincere la data di arrivo del campione di urine presso il Laboratorio dell'Università "La Sapienza" potrà, se esistente, essere fornito solo dall'Università.

Il ricorrente, con nota del 3 marzo, ha chiesto a questa Commissione di riesaminare la propria decisione del 1 febbraio, relativamente al rilascio della lettera di trasmissione (restituzione) del referto relativo al campione di urine. A tale riguardo, parte resistente, nella citata memoria dell'11 marzo ha confermato quanto affermato nella lettera del 16 novembre 2010, nella parte in cui si precisa che la prima pagina di trasmissione del referto n. 485/10 del 17 luglio 2010 riferito al campione n. 211589 non è stata assunta agli atti e, presumibilmente, è stata cestinata.

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente, ritiene che la medesima abbia consentito l'accesso ai documenti in proprio possesso e, pertanto, dichiara cessata la materia del contendere.

Parte resistente ha, infine, inviato una memoria il 15 marzo, nella quale specifica che il "foglio delle risposte" è quello sottoscritto dal ricorrente in data 2 luglio 2010, nel corso delle procedure di selezione. L'amministrazione resistente è tenuta a concedere l'accesso a tale documento, anche se sottoscritto dal ricorrente, atteso che il medesimo è titolare di un interesse endoprocedimentale ad acquisirne copia.

Questa Commissione, con decisione del 15 marzo, ha dichiarato il ricorso avverso il provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del 3 gennaio 2011, improcedibile per cessazione della materia del contendere; relativamente alla richiesta di accesso al "foglio delle risposte, il ricorso è accolto.

Con riferimento al gravame avverso il provvedimento dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Dipartimento di Medicina Legale, Laboratorio di Tossicologia Forense, la Commissione ha sospeso la decisione in attesa dell'adempimento dell'incombente istruttorio.

Successivamente il ricorrente ha inviato una richiesta di riesame a questa Commissione della decisione assunta nella seduta del 15 marzo; tuttavia, l'amministrazione resistente, con memoria del 27 aprile, dopo avere integralmente confermato il contenuto delle precedenti memorie e di avere risposto in modo esaustivo alle richieste del ricorrente, controbatte ai numerosi rilievi formulati dal ..... Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, poi, ha inviato il provvedimento del 13 aprile con il quale comunica che la delegata del ricorrente, sig.ra ....., ha estratto copia del foglio delle risposte relativo al test DA5.

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Dipartimento di Medicina Legale, Laboratorio di Tossicologia Forense ha inviato il provvedimento del 7 aprile con il quale ha invitato il ricorrente a recarsi presso gli uffici per acquisire copia dei chiesti documenti.

### **Diritto**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, dichiara inammissibile la richiesta di riesame della decisione del 15 marzo, avendo il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ribadito di non possedere ulteriori documenti rispetto a quelli già forniti. La scrivente Commissione, preso atto dei provvedimenti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del 13 aprile e dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Dipartimento di Medicina Legale, Laboratorio di Tossicologia Forense del 7 aprile con i quali si forniva copia dei documenti indicati nella narrativa in fatto, dichiara cessata la materia del contendere.

### **PQM**

PLENUM 10 MAGGIO 2011

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in parte dichiara inammissibile la richiesta di riesame della precedente decisione del 15 marzo 2011, in parte dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Guardia di Finanza – Compagnia di Monopoli

**Fatto**

Il maresciallo ....., al fine di difendere i propri diritti ed interessi nelle sedi necessarie, ha chiesto di potere accedere a tutti i documenti detenuti dall'amministrazione resistente, ivi comprese relazioni di servizio, comunicazioni, lettere di trasmissione, corrispondenza con altri enti o reparti del Corpo etc. prodotti nel periodo compreso tra il 1 gennaio e l'8 marzo 2011. A titolo esemplificativo, il ricorrente ha chiesto di potere accedere alla sentenza della Corte di Appello di Bologna del 29 ottobre 2010, alla relazione di servizio firmata dal ricorrente del 22 febbraio 2011 ed alla correlata relazione del Comandante la Squadra Volante, Luogotenente ..... I chiesti documenti conterrebbero, infatti, secondo il maresciallo ricorrente, ipotesi di reato commessi da ignoti in suo danno; specifica, poi, il ricorrente di disconoscere l'attestazione di presa in carico e di partenza di tali documenti.

Parte resistente, con provvedimento del 7 aprile, ha negato il chiesto accesso, ritenendo il ricorrente privo di un interesse qualificato e in considerazione della sua genericità.

Avverso tale provvedimento di diniego, il maresciallo ....., ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione in capo al Comandante la Squadra Volante, Luogotenente ..... Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questo avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso avverso tale il provvedimento di diniego di accesso alla relazione dichiararsi inammissibile.

Con riferimento all'istanza di accesso avente ad oggetto documenti d'interesse del ricorrente, contrariamente a quanto affermato dall'amministrazione resistente, questa Commissione ritiene che il maresciallo ..... sia titolare di un interesse qualificato ad accedere ai medesimi; infatti, nonostante dal presente gravame non si evinca se tali documenti sono confluiti in uno o più procedimenti, si tratta di documenti relativi al ricorrente, in base ai quali il medesimo valuterà l'eventualità di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti.

Con particolare riferimento alla richiesta di accesso alla sentenza della Corte di Appello di Bologna del 29 ottobre 2010, si ricorda che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza e di questa Commissione, le medesime non sono documenti amministrativi, secondo la definizione di cui all'art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241 del 1990 poiché inerenti ad un procedimento giurisdizionale e non ad un procedimento amministrativo. In tal senso il Consiglio di Stato ha stabilito che "è inammissibile il ricorso contro il diniego di accesso avente ad oggetto delle sentenze, perché il diritto rivendicato dalla istante non è riconosciuto dall'art. 22 della legge n. 241/1990, in quanto dette sentenze non possono essere ricondotte al genere dei documenti amministrativi, formati dalla amministrazione. Qualunque possa essere l'accezione di documento amministrativo (ogni rappresentazione di un contenuto di atti che siano formati dalla pubblica amministrazione, ovvero di atti che, sebbene di diritto privato, siano finalizzati alla cura di interessi pubblici) e quale che sia la latitudine della tutela che si vuole garantire al (e con il ) diritto di

accesso, al fine di "assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale", le sentenze (peraltro pubbliche) non possono essere ricomprese tra gli atti nei cui confronti sia esercitabile il diritto di accesso. Sono di ostacolo sia la formulazione letterale dell'art. 22, che si riferisce ad atti, anche interni, formati, dalla pubblica amministrazione, che siano espressione di una attività amministrativa, sia la finalità della previsione che vuole garantire la imparzialità e la trasparenza della pubblica amministrazione. Altro ostacolo di ordine positivo è dato rinvenire nella dizione dell'art. 23 della legge n. 241/1990, che specifica i soggetti passivi dell'accesso, tra i quali non sono previsti gli organi giurisdizionali, che emettono *atti* con un regime definito (anche di pubblicità), che è completamente estraneo e non assimilabile alla disciplina in tema di accesso amministrativo. L'assimilazione della sentenza al documento amministrativo deve arrestarsi al primo termine, cioè al documento, non potendo mettersi in dubbio che anche la sentenza sia un documento, nel senso che è qualcosa che rappresenta un contenuto, rendendolo utilizzabile; non è possibile procedere oltre nella identificazione dei due documenti" giacché la qualifica di amministrativo del documento, in relazione al quale è previsto l'accesso, non può in alcun modo essere assegnata alla sentenza, che conclude il processo, e non il procedimento. (C.d.S . sez. IV, 31 marzo 2008, n. 01363).

### **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, in parte lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, in parte lo accoglie ed in parte lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione resistente:** M.P.I. Ufficio scolastico regionale per il Lazio – scuola secondaria di I grado statale “.....”.

**Fatto**

Il ricorrente, docente a tempo indeterminato presso l'amministrazione resistente, quale componente la RSU d'istituto, ha chiesto di potere accedere alle lettere di incarico al personale docente e ata relative al fondo d'istituto anni scolastici 2010/2011. Il ricorrente, dopo essersi recato presso gli uffici ed avere ricevuto copia di numerosi documenti, lamenta, nel presente gravame, che, in sede di esercizio del diritto, l'amministrazione avrebbe sottratto all'accesso altri documenti.

Avverso tale parziale diniego, il dott. .... ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

**Diritto**

Parte resistente, con provvedimento del 7 marzo, ha invitato il ricorrente a recarsi presso gli uffici per ritirare copia dei chiesti documenti. La scrivente Commissione, chiede, pertanto all'istituto resistente se, come sostiene il ricorrente, detiene altri documenti oltre quelli già dati in copia.

Nelle more dell'adempimento di tale incumbente, sono interrotti i termini di legge.

**PQM**

La Commissione invita parte resistente all'adempimento dell'incumbente indicato in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Comune di Montanaro

**Fatto**

Il ricorrente, quale proprietario di un compendio immobiliare sito nel comune resistente confinante con l'immobile di ..... e ....., ha chiesto di potere accedere agli eventuali documenti relativi alle opere in cemento armato realizzate dai controinteressati. Specifica il ricorrente nel presente gravame che i controinteressati hanno demolito la mensola della trave di sostegno del muro portante del confinante immobile del ricorrente, indebolendo, così, tale struttura.

Il comune resistente, con provvedimento del 21 marzo, ha negato il chiesto accesso sia perché i proprietari dell'immobile si sono opposti alla comunicazione di propri dati sia perché è in corso di svolgimento un procedimento penale.

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti e ritenendo sussistente, sulla base della dottrina citata, in capo a questa Commissione una competenza esclusiva in tema di diritto alla tutela dei dati personali.

**Diritto**

Preliminarmente la scrivente Commissione ritiene di non rinvenire alcun dato testuale in favore della tesi propugnata dal ricorrente. La circostanza che il legislatore in tema di trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, di cui al comma 4 dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, abbia operato un raccordo tra diritto di accesso e c.d. privacy stabilendo un coordinamento tra questa Commissione ed il Garante per la protezione dei dati personali, omettendo ogni riferimento al difensore civico, non può indurre a ritenere che la tutela amministrativa avverso i provvedimenti, espressi o taciti, di diniego fondati su ragioni di tutela del diritto alla riservatezza sia sottratta al difensore civico. Il legislatore, infatti, ha distinto la competenza tra Commissione e difensori civici sulla base delle caratteristiche delle amministrazioni decidenti e non anche per materia.

La Commissione rileva, pertanto, la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dal ricorrente nei confronti dell'amministrazione resistente. A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, ai sensi del citato articolo 25, la Commissione non è competente.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Nazionale Previdenza sociale – INPS – di Catania

**Fatto**

Il ricorrente, dopo avere ricevuto, nel 2006, la comunicazione con la quale l'Ispettorato del Lavoro di Catania lo ha informato di avere diritto al recupero dei contributi e dei premi nel periodo compreso tra novembre 1997 e settembre 2001, dopo diverse istanze volte a sollecitare l'aggiornamento della propria posizione contributiva, ha chiesto a parte resistente di fornire copia della decisione relativa alla sua posizione contributiva.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente, ..... ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'Inps di Catania resistente ha comunicato, con memoria del 9 maggio, di non possedere i chiesti documenti poiché, non essendo stato accertato alcun rapporto di lavoro subordinato, non ha proceduto all'aggiornamento della posizione contributiva del ricorrente.

**Diritto**

L'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006 stabilisce che "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso". Pertanto, trattandosi di documenti inesistenti, il ricorso è infondato.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ritenuto infondato, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL)

**Fatto**

Il sottoufficiale della Marina Militare ..... ha chiesto all'Amministrazione resistente di potere accedere al verbale n. 21/2010 del 24 novembre 2010, redatto dalla Commissione di Avanzamento Sottoufficiali e Truppa della Marina Militare e agli altri documenti connessi e presupposti; in particolare, il ricorrente ha chiesto di potere accedere alla parte relativa all'aliquota di valutazione determinata alla data del 31 dicembre 2009 Q.A. anno 2010, per la promozione al grado di primo maresciallo. Specifica il ricorrente nel presente gravame che l'Amministrazione ha provveduto a comunicare la posizione in graduatoria del ricorrente ma non il punteggio corrispondente; pertanto, i chiesti documenti sono necessari per conoscere l'iter logico e normativo seguito dalla Commissione esaminatrice per calcolare il punteggio.

Avverso il silenzio - rigetto il ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, chiedendo di ordinare all'Amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e va accolto.

Il ricorrente, quale partecipante alla procedura selettiva, è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti, anche in considerazione della circostanza che solo attraverso la copia dei medesimi è in grado di verificare la correttezza dell'operato della Commissione esaminatrice.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Comune di Monteverdi Marittimo

**Fatto**

Il ricorrente, ha chiesto, il 25 marzo, all'amministrazione comunale resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

- a. N.T.A. comune di Monteverdi Marittimo pubblicate sul Burt 2000;
- b. regolamento edilizio anni 2004/2005;
- c. concessione variante in corso d'opera alla concessione edilizia n. 8/2004;
- d. parere commissione edilizia del 21 dicembre 2004, verbale 01 punto 15;
- e. delibera n. 3 dell'11 gennaio 2005, con schema atto d'obbligo.

Parte resistente, con provvedimento del 26 aprile, ha comunicato al ricorrente di potere estrarre copia degli indicati documenti entro dieci giorni dalla data ricezione del provvedimento e previo pagamento di un importo pari a euro 50,00 per diritti tecnici.

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi affinché adotti le necessarie determinazioni.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dal ricorrente nei confronti dell'amministrazione resistente. A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, ai sensi del citato articolo 25, la Commissione non è competente.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Università Studi di Palermo - Associazione Sintesi

**Fatto**

Il sig. ...., a seguito della partecipazione con il gruppo *Maribelle* (costituito dall'istante, odierno ricorrente) al premio per imprese *Start Cup Palermo 2008* indetto dall'Associazione Sintesi in collaborazione con diverse istituzioni pubbliche, in data 14 dicembre chiedeva all'associazione medesima di poter accedere ai seguenti documenti: 1) dati relativi all'esito del procedimento e all'utilizzo e cessione dei dati relativi al progetto *Mirabelle* costituito dal richiedente; 2) la graduatoria e la composizione dei gruppi vincitori nonché le motivazione e ogni atto inerente l'assegnazione del premio *Start Cup Palermo 2008*; 3) gli allegati relativi al *business plan* presentato dal gruppo *Maribelle*.

L'istanza veniva motivata dal richiedente in virtù della circostanza che il premio in denaro, vinto dal gruppo *Maribelle*, in realtà non è mai stato consegnato al ..... in quanto, secondo la prospettazione di quest'ultimo, il progetto vincitore sarebbe stato ceduto a terzi senza che l'odierno ricorrente ne fosse a conoscenza.

Con nota del 20 gennaio l'Associazione Sintesi riscontrava l'istanza di accesso negando l'ostensione, stante la natura privatistica dell'associazione, la perenzione dei termini per proporre azione in giudizio e la presenza di controinteressati la cui riservatezza è stata ritenuta prevalente.

Contro tale nota di diniego il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione datato 26 febbraio u.s. chiedendone l'accoglimento. In data 8 marzo parte resistente ha trasmesso memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso. Con decisione interlocutoria resa nella seduta del 15 marzo u.s. la scrivente chiedeva al ricorrente, ai fini della procedibilità del gravame, di fornire prova della data di ricezione della nota impugnata datata 20 gennaio. Il ricorrente, con comunicazione del 22 aprile 2011 ha assolto l'incombente dimostrando l'avvenuta spedizione del provvedimento di parte resistente in data 14 febbraio 2011.

**Diritto**

Sul ricorso presentato dal sig. .... la Commissione osserva quanto segue.

Premessa la ricevibilità del gravame, nel merito si rileva la titolarità di un interesse qualificato all'accesso in capo all'odierno ricorrente. Ciò in funzione della partecipazione al procedimento *Start Cup Palermo* che gli conferisce un interesse diretto alla conoscenza dei documenti domandati. Tale profilo, invero, appare prevalente rispetto a quello eccepito da parte resistente in ordine all'impossibilità di agire giudizialmente per la tutela delle proprie ragioni da parte del ..... A tale riguardo si osserva come il diritto di accesso ai documenti amministrativi sia situazione giuridica soggettiva autonoma rispetto al diritto di azione in giudizio, rimanendo esercitabile al di là dei profili di decadenza processuali eventualmente maturati. Con riferimento poi all'altra difesa svolta da parte resistente e concernente la perenzione dei termini per la proposizione del ricorso in esame, si osserva che agli atti non vi è prova della richiesta di accesso formulata dall'odierno ricorrente e del conseguente diniego datato luglio 2010, e su questo versante, pertanto, la Commissione anche alla luce della precedente pronuncia interlocutoria, ritiene ricevibile il gravame.

Quanto infine alla natura privatistica della società resistente, si osserva che al di là del profilo formale concernente la veste giuridica della medesima e in considerazione della natura del procedimento all'interno del quale si sono formati i documenti oggetto dell'istanza ostensiva, si può

PLENUM 10 MAGGIO 2011

concludere per la rilevanza pubblicistica del procedimento e per l'applicabilità allo stesso delle disposizioni di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990.

Per tali motivi il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** ..... S.r.l.

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate - Livorno

**Fatto**

Il sig. ...., nella qualità di l.r.p.t. della società a responsabilità limitata ....., rappresentato e difeso dall'avv. ...., in data 27 dicembre 2010 ha presentato richiesta di accesso all'amministrazione resistente alle copie dei modelli 770 relativi alla Ditta Forme d'Arte di ....., nei confronti della quale l'istante vanta pretese creditorie.

L'amministrazione ha negato l'accesso con provvedimento datato 24 marzo e comunicato il 30 marzo 2011 e pertanto, in data 29 aprile la ..... Srl ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione in capo alla Ditta Forme d'Arte di ....., Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte della stessa ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cosenza

**Fatto**

Il dott. ...., di professione notaio, è stato oggetto di avviso di accertamento per irregolarità fiscali relative agli anni 2006, 2007 e 2008, fondate tra l'altro, sull'erronea applicazione delle tariffe rispetto ai compensi percepiti dagli altri professionisti del distretto di Cosenza.

Pertanto, con richiesta del 21 marzo u.s. chiedeva l'accesso alle copie delle denunce IVA dei propri colleghi nel distretto di riferimento. Non essendo motivata la domanda di accesso, parte resistente chiedeva all'odierno ricorrente di meglio specificare l'istanza. Dopo aver dato seguito a tale richiesta di chiarimento, parte resistente in data 14 aprile riferiva al Dott. .... di dover comunicare l'istanza ai controinteressati prima di decidere sul rilascio dei documenti domandati.

Contro tale determinazione, ritenuta elusiva e dilatoria dal dott. ...., questi ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva la correttezza dell'operato dell'amministrazione in ordine alle due note interlocutorie di richiesta chiarimenti sulla motivazione dell'istanza di accesso e sulla comunicazione di quest'ultima ai controinteressati. Si tratta, invero, di due facoltà espressamente previste dalla normativa sul diritto di accesso e nel caso di specie utilizzate in maniera non elusiva da parte dell'amministrazione resistente. Non essendovi, pertanto, al momento un provvedimento di diniego o di differimento impugnabile, il ricorso è inammissibile.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Tribunale di Rieti

**Fatto**

La sig.ra ..... riferisce di aver presentato richiesta di accesso agli atti di un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un ufficiale giudiziario in data 18 marzo u.s. La richiesta era motivata dalle difficoltà precedentemente incontrate dall'odierna ricorrente in ordine ad una procedura di rilascio di un immobile di proprietà della istante; procedura per la quale era già stato in precedenza avviato altro procedimento disciplinare nei confronti di un collaboratore UNEP.

Parte resistente con determinazione del 22 marzo 2011 negava l'accesso non ritenendo sussistere i presupposti di legge per l'esercizio del diritto in questione. Pertanto, in data 14 aprile u.s. la sig.ra ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Sul ricorso presentato dall'odierna ricorrente la Commissione osserva quanto segue. Quanto alla titolarità di situazione legittimante la domanda ostensiva, la scrivente non nutre dubbio alcuno, atteso che i documenti in questione riguardano un procedimento di diretto interesse per la ricorrente e che per documenti analoghi e relativi ad altro procedimento disciplinare avviato nei confronti di un diverso ufficiale giudiziario era stato concesso l'accesso. Pertanto, trattandosi di accesso della specie endoprocedimentale, disciplinato dall'art. 10 della l. n. 241 del 1990, il ricorso deve essere accolto.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Provincia di Ancona

**Fatto**

Il sig. ...., avendo preso parte ad un corso di brand developer finanziato dal fondo sociale europeo, in data 21 febbraio chiedeva all'amministrazione resistente di poter accedere a documentazione relativa a sé medesimo e ad altri corsisti. In sede di accesso i documenti contenenti dati di terze persone venivano oscurati. Contro tale parziale diniego, pertanto, il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dalla ricorrente nei confronti dell'amministrazione resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/1990 e 12 D.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, la Commissione non è competente.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Società ..... Srl

contro

**Amministrazione resistente:** Sviluppo Costa d'Amalfi SpA

**Fatto**

La società a responsabilità limitata ....., in persona del l.r.p.t., in data 22 febbraio ha chiesto a parte resistente l'accesso ad una serie di documenti concernenti pratiche edilizie facenti capo all'Hotel residence la ....., motivando l'istanza dall'interesse che le deriva dall'essere confinante con il terreno di proprietà del controinteressato.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota del 22 marzo 2011, facendo proprie le ragioni opposte dal controinteressato. Contro tale determinazione la ..... Srl in data 13 aprile u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dalla ricorrente nei confronti dell'amministrazione resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/1990 e 12 D.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie atteso che la società Sviluppo Costa d'Amalfi è partecipata maggioritariamente da Comuni del territorio in questione, la Commissione non è competente.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Consiglio dell'ordine degli Architetti di Ravenna

**Fatto**

Il sig. ...., iscritto al Consiglio dell'ordine degli architetti di Ravenna, riferisce di aver ricevuto in data 29 marzo 2011 nota del Consiglio resistente con la quale si autorizzava l'accesso alle delibere consiliari concernenti un procedimento disciplinare nei suoi confronti, come in precedenza richiesto dall'istante.

Il ....., tuttavia, lamenta la circostanza che non tutto il fascicolo gli è stato concesso in visione e pertanto, contro tale parziale diniego, ha presentato richiesta di riesame alla scrivente Commissione. Parte resistente ha trasmesso memoria difensiva con la quale fa presente che la richiesta a tutto il fascicolo non era stata avanzata prima dell'esercizio concreto del diritto di accesso e pertanto su di essa non si è maturato alcun diniego.

**Diritto**

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente e di cui alle premesse in fatto, e considerato che il ricorrente non ha allegato la richiesta di accesso, tenuto conto di essersi già pronunciata sulla questione con decisione resa nella seduta del 6 aprile u.s. ed effettivamente avente ad oggetto le sole delibere del Consiglio resistente, respinge il ricorso.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Guardia di Finanza – Compagnia di Monopoli (BA)

**Fatto**

Il sig. ...., maresciallo aiutante in servizio presso la Tenenza della Guardia di Finanza di Putignano, con istanza del 12 gennaio 2011 ha chiesto di poter accedere a tutti documenti relativi all'esposto anonimo per truffa assicurativa nei confronti dell'istante trasmessi da parte resistente alla competente procura.

L'amministrazione resistente, con nota del 7 febbraio u.s. ha negato l'accesso affermando di non possedere alcuno dei documenti domandati dall'odierno ricorrente. Pertanto, in data 14 febbraio 2011 il maresciallo ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 2 marzo u.s. parte resistente ha trasmesso memoria difensiva. Con decisione interlocutoria resa nella seduta del 15 marzo la Commissione invitava parte resistente a fornire chiarimenti sul possesso dei documenti richiesti dal ricorrente. Con comunicazione del 21 aprile l'amministrazione precisa che i documenti oggetto dell'istanza scaturiscono da una delazione anonima che non coinvolge in alcun modo il maresciallo ....., pertanto, ritenendo non sussistere un interesse diretto concreto e attuale all'accesso, insiste per il rigetto del gravame.

**Diritto**

Sul ricorso presentato dal maresciallo ..... e alla luce della memoria del 21 aprile di parte resistente di cui alle premesse in fatto, la Commissione osserva quanto segue.

Considerato che, come ammesso dallo stesso ricorrente nella parte in cui evidenzia l'accertata estraneità della propria persona in sede giudiziaria rispetto alle indagini scaturite dalla denuncia anonima, non sussiste un collegamento tra la situazione giuridica sottostante la richiesta di accesso e i documenti oggetto della domanda, il ricorso non può trovare accoglimento.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** ..... S.r.l.

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia regionale per la protezione ambientale - Piemonte

**Fatto**

La società ..... in persona del legale rappresentante *pro tempore*, difesa ai fini del presente ricorso dall'avv. ...., riferisce quanto segue. In data 2 novembre 2010 la Acquedotto Valtiglione S.p.a. presentava richiesta di accesso finalizzata ad ottenere copia dei documenti attestanti i risultati delle analisi effettuate da parte resistente presso la sede operativa di ..... S.r.l. in merito agli impianti di scarico riconducibili a quest'ultima.

L'amministrazione, dopo avere comunicato all'odierna controinteressata la richiesta di accesso e valutate le motivazioni poste a fondamento dell'opposizione che ne è scaturita, con provvedimento del 18 gennaio 2011 accoglieva la domanda di accesso ritenendo recessivi gli interessi della controinteressata odierna ricorrente.

Contro tale determinazione la ....., in data 11 febbraio 2011, ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendone l'accoglimento. La Commissione, nella seduta plenaria del 22 febbraio successivo, rilevata la natura giuridica di ente strumentale della Regione dell'ARPA, dichiarava la propria incompetenza ai sensi degli articoli 25 l. n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006. L'odierna ricorrente ha in seguito presentato ricorso al competente Difensore civico della Regione Piemonte, il quale, tuttavia, con provvedimento del 12 aprile 2011 concludeva per la propria carenza di potere a decidere su richieste di riesame avanzate da soggetti controinteressati all'accesso, come nel caso di specie.

Pertanto, con gravame del 19 aprile u.s. la ..... ha chiesto a questa Commissione di riesaminare la questione alla luce della decisione del Difensore Civico, chiedendo altresì l'annullamento della determinazione che ha concesso l'accesso ritenuto lesivo della propria riservatezza.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva l'impossibilità di tornare a pronunciarsi sulla decisione già resa in data 22 febbraio u.s. Al riguardo viene in rilievo il disposto dell'articolo 25, comma 5, legge n. 241/90 il quale stabilisce che contro le determinazioni della Commissione è ammesso esclusivamente ricorso al TAR competente. Non è, inoltre, nelle attribuzioni della scrivente il potere di incidere sulle decisioni del Difensore Civico, potere che spetta anche in questo caso al giudice amministrativo competente nei termini di decadenza previsti dalla legge.

V'è da aggiungere che, considerata la richiesta di parere contenuta nel ricorso oggi in trattazione e la singolarità della fattispecie, i quesiti rivolti dalla ricorrente alla Commissione costituiranno oggetto di distinto parere nella prima seduta a tal fine utile.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di S. Vittore del Lazio

**Fatto**

Il sig. ...., nella qualità di consigliere del Comune resistente, riferisce di aver presentato diverse istanze di accesso a documentazione detenuta dal Comune medesimo; richieste alle quali il Comune ha dato seguito sostanzialmente accogliendole e invitando il richiedente per alcune categorie di documenti a prendere appuntamento col Sindaco. Ritenendo tale ultima modalità di esercizio del diritto di accesso *contra legem* il sig. .... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dal ricorrente nei confronti dell'amministrazione resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/1990 e 12 D.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, la Commissione non è competente.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** ass. c. p.s. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'interno – dipartimento per gli affari interni e territoriali

**Fatto**

L'istante ha chiesto il 16 febbraio 2011 all'amministrazione in epigrafe accesso agli atti del procedimento in cui la Commissione al valore civile gli ha negato il conferimento di una onorificenza.

Avverso il lamentato silenzio del ministero il ricorrente ha presentato gravame il 12 aprile 2011 a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Parte resistente ha trasmesso il 27 aprile 2011 una nota in cui afferma aver convocato nelle more il ricorrente a effettuare l'accesso a quanto domandato.

**Diritto**

Questa Commissione, non avendo motivo di dubitare di quanto affermato dall'amministrazione, e ritenuto pertanto imminente l'effettiva ostensione di quanto chiesto da parte ricorrente, ritiene cessata la materia del contendere.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** isp. c. p.s. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'interno – dipartimento per gli affari interni e territoriali

**Fatto**

L'istante ha chiesto il 15 febbraio 2011 all'amministrazione in epigrafe accesso agli atti del procedimento in cui la Commissione al valore civile gli ha negato il conferimento di una onorificenza.

Avverso il lamentato silenzio del ministero il ricorrente ha presentato gravame l'11 aprile 2011 a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Parte resistente ha trasmesso il 27 aprile 2011 una nota in cui afferma aver convocato nelle more il ricorrente a effettuare l'accesso a quanto domandato.

**Diritto**

Questa Commissione, non avendo motivo di dubitare di quanto affermato dall'amministrazione, e ritenuto pertanto imminente l'effettiva ostensione di quanto chiesto da parte ricorrente, ritiene cessata la materia del contendere.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle entrate - Cagliari

**Fatto**

L'8 marzo 2011 l'istante ha chiesto all'agenzia in epigrafe copia delle dichiarazioni dei redditi e liquidazioni professionali degli anni 2010 e 2011 riferibili a sua moglie, ....., da cui è legalmente separato, al fine di utilizzarli per ottenere una riduzione dell'assegno di mantenimento che è tenuto a versarle in favore dei figli.

Avverso il lamentato silenzio dell'amministrazione il sig. .... ha presentato il 16 aprile 2011 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Memoria di parte resistente del 28 aprile 2011 nega l'accesso sul presupposto che quanto domandato non è in possesso dell'amministrazione.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché investe dati di una terza persona controinteressata, già individuata in sede di presentazione della richiesta di accesso, alla quale il ricorso stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del D.P.R. n. 184/2006.

Nel caso di specie, essendo note a parte ricorrente le generalità del soggetto controinteressato, la stessa avrebbe dovuto provvedere alla notifica del presente ricorso nei suoi confronti.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12 comma 7, lett. c) del D.P.R. n. 184/2006.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di Nocera inferiore (SA)

**Fatto**

L'istante ha chiesto il 18 marzo 2011 al Comune in epigrafe accesso agli atti aventi a oggetto gli accertamenti finalizzati all'eventuale avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti di annullamento di deliberazioni e atti comunali.

Non avendo ricevuto risposta, il 18 aprile 2011 il sig. .... ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata da parte ricorrente avverso il Comune di Nocera inferiore.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell'articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** 1° mr.llo .....  
contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della difesa – direzione generale pensioni militari

**Fatto**

Il 1° mar.llo ..... il 19 aprile 2011 ha presentato a questa Commissione ricorso, lamentando la mancata applicazione da parte resistente di quanto deciso dalla scrivente, in merito a un gravame presentato dal medesimo, nel plenum del 26 ottobre 2010, e chiedendo che vengano presi provvedimenti risolutivi.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame, non rientrando fra i suoi poteri, ai sensi dell'art. 25 legge 241/90, la competenza a pronunciare giudizi di ottemperanza.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** sig.ra .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'interno

**Fatto**

L'istante ha chiesto il 9 marzo 2011 all'amministrazione in epigrafe copia della relazione ministeriale inviata al Consiglio di Stato in merito ad un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica inviato dalla medesima il 4 febbraio 2009.

Lamentando la mancata risposta del ministero, la sig.ra ..... ha presentato il 14 aprile ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Parte resistente con memoria del 28 aprile 2011 afferma che l'istante ha presentato nel tempo vari ricorsi straordinari e ha successivamente chiesto notizie o copie di documenti senza però chiarire a quale gravame si riferisse. Afferma inoltre l'amministrazione di aver già in passato notificato alla ricorrente il decreto di decisione del ricorso di cui oggi si tratta e il parere espresso in merito dal Consiglio di Stato.

**Diritto**

La Commissione, ritenendo utile, per decidere, acquisire ulteriori elementi in merito all'odierno gravame, invita l'amministrazione a comunicarle se dispone della relazione ministeriale riguardante il ricorso di cui in fatto e se ritiene o meno di dover acconsentire all'ostensione della stessa.

**PQM**

La Commissione invita l'Amministrazione a comunicarle quanto richiesto. I termini di legge sono interrotti per l'adempimento dell'incombente istruttorio.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** lgt. cc. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Carabinieri Corte costituzionale

**Fatto**

Il luogotenente ....., in forza alla Legione carabinieri Lazio, ha chiesto nel dicembre 2008 di essere trasferito al Comando carabinieri della Corte costituzionale. Il 30 settembre 2010 gli è stato comunicato che la Corte costituzionale, cui spetta l'assegnazione del nulla osta, ha scelto di avvalersi di altri militari.

L'istante ha quindi chiesto il 22 ottobre 2010 all'Urp della Legione carabinieri Lazio accesso ad alcuni documenti riguardanti il procedimento e riguardanti vari comandi dell'Arma. Le richieste sono state tutte accolte. Il 25 novembre 2010 ha poi chiesto al Comando carabinieri Corte costituzionale alcuni documenti citati negli atti già esaminati, e altri ancora, sempre in merito alla questione. Il 22 dicembre 2010 il su citato comando ha risposto di non avere nulla da aggiungere, per quanto di competenza, a quanto già precedentemente trasmesso.

Infine, il 3 gennaio 2011, il luogotenente ..... ha chiesto al Comando carabinieri Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 7 c. 2 dpr 184/06 accesso a tutti gli atti del fascicolo. Il 5 gennaio 2011 il Comando carabinieri Corte costituzionale gli ha comunicato di aver rimesso l'istanza di accesso, per competenza, alla Segreteria generale della corte costituzionale, che ha formato e detiene tutti i documenti richiesti. Nessuna risposta è tuttavia arrivata nei successivi trenta giorni all'istante, il quale, il 7 aprile 2011, ha presentato ricorso a questa Commissione avverso tale silenzio-diniego.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 dispone infatti che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio-rigetto. Nel caso di specie tale termine è decorso.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** sig.ra .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della giustizia – dipartimento amministrazione penitenziaria

**Fatto**

La sig.ra ..... ha partecipato a una procedura selettiva per l'attribuzione a una fascia retributiva superiore indetta dall'amministrazione in epigrafe, dalla quale dipende.

Non essendo risultata vincitrice, e volendo controllare la correttezza della procedura di attribuzione dei punteggi, ha chiesto il 24 febbraio 2011 di tutti i documenti relativi alla procedura selettiva, compresi i verbali della commissione esaminatrice e le domande di partecipazione, con i connessi allegati, depositate dai concorrenti risultati vincitori.

Lamentando il silenzio del ministero la sig.ra ..... ha presentato il 21 aprile ricorso a questa Commissione contro l'implicito diniego operato dall'amministrazione.

Parte resistente, con memoria del 28 aprile 2011, ha comunicato quanto segue:

- è in corso una procedura di riesame dei punteggi assegnati, che porterà alla revisione della graduatoria, e l'esistenza di tale procedura è stata portata a conoscenza della ricorrente;
- l'amministrazione ha per tale motivo ritenuto di soprassedere alla richiesta ostensiva di cui al presente ricorso, che sarebbe comunque dovuta essere di differimento, stante la mancata ultimazione dei lavori da parte della Commissione esaminatrice;
- infine, essendo inammissibili le istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell'operato delle amministrazioni, e dato il grande aggravio di lavoro che porterebbe l'accoglimento di istanze di accesso nella modalità richiesta nell'odierno gravame, parte resistente riterrà sufficiente ad assicurare il diritto di accesso, una volta formate le graduatorie definitive, un esame limitato alla sola visione di alcune schede valutative e connesse istanze di partecipazione, il cui numero è da individuare in base a criteri di ragionevolezza, oltre all'estrazione di copia del fascicolo dell'istante e dei criteri di valutazione della commissione esaminatrice.

**Diritto**

Sussiste in capo al ricorrente, ai sensi dell'art. 10 della legge 241/90, l'interesse a ottenere copia degli atti relativi a una prova selettiva cui ha partecipato. Tuttavia, legittimamente l'amministrazione può disporre il differimento dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti chiesti, qualora esso sia necessario, per assicurare una temporanea tutela degli interessi di cui all'art. 24 c. 6 della legge, o, come nel caso odierno, per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'attività amministrativa. Tali atti dovranno però essere consegnati nel momento di avvenuta revisione della graduatoria.

Riguardo quanto espresso nella memoria dall'amministrazione, questa Commissione ritiene di osservare inoltre quanto segue.

L'esercizio del diritto di accesso agli atti di una procedura selettiva da parte di uno dei partecipanti si configura come accesso endoprocedimentale, per la disciplina del quale la disposizione di riferimento è l'art. 10 della legge 241/90. L'interesse di un concorrente alla conoscenza dei documenti facenti parte della relativa serie procedimentale comprende anche i documenti prodotti dagli altri candidati. Il riferimento al divieto di controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione non è pertinente in quanto tale limite negativo non può valere

nelle fattispecie in cui si sia preso parte a un procedimento amministrativo, atteso che la qualificazione di parte procedimentale dalla posizione del richiedente esclude in radice che l'istanza di ostensione sia motivata da generiche finalità di controllo. Non è pertanto consentito limitare l'accesso ai documenti di alcuni solamente dei candidati risultanti vincitori.

Né è possibile limitare la modalità di esercizio del diritto di accesso alla sola visione, tenuto conto che la novella della legge 15/05 ha abrogato tale categoria di accesso limitato, e prevedendo invece che il diritto di accesso debba sempre potersi esplicare, qualora così chiesto dall'istante, anche nella forma dell'estrazione di copia.

Tuttavia, secondo costante giurisprudenza di questa Commissione, poiché, in caso di richieste di copia di documenti, e specialmente qualora la mole di tali documenti sia elevata, il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutte le situazioni, rientra nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria dell'amministrazione.

### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso, nei limiti e nei modi indicati in diritto, e invita per effetto l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di Quindici (AV)

**Fatto**

L'istante ha chiesto il 22 febbraio 2011 al Comune in epigrafe copia del mod. 20 dpr 194/96, mod. A, B e C.

Non avendo ricevuto risposta, il 28 aprile 2011 il sig. .... ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata da parte ricorrente avverso il Comune di Quindici.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell'articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Direzione Provinciale del Lavoro di Roma

**Fatto**

....., con istanza del 15 marzo 2011, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

- a. dichiarazione rilasciata dalla ricorrente agli ispettori del lavoro nel corso della visita tenutasi nel 2010;
- b. verbale di accesso ispettivo della ricorrente inerente la prima ispezione in materia di lavoro svolta presso l'Istituto - ISFOL - nel corso del 2007;
- c. verbale (o verbali) conclusivo steso a seguito della seconda ispezione in materia di lavoro svolta presso l'Istituto ISFOL nel corso del 2010 relativo alla ricorrente;
- d. conseguenti provvedimenti assunti da codesto Ispettorato nei confronti dell'ISFOL;
- e. ogni documento relativo al procedimento di cui alle ispezioni del 2007 e 2010 inerente la ricorrente.

Motiva la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per valutare l'opportunità di tutelare in giudizio i propri diritti, tra i quali il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con l'Istituto. Chiarisce, infatti, la ricorrente nel presente gravame di lavorare presso l'Isfol dal 2001, dapprima con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e, dal 2008, con un contratto di natura subordinata e con la qualifica di ricercatore, attualmente in corso.

Comunica, ancora, la ricorrente che l'Ispettorato del Lavoro nel corso del 2007 ha proceduto ad intervistare tutti i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presenti in istituto ed ha acquisito la connessa documentazione. La visita ispettiva era volta a conoscere le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e l'eventuale ricorrenza delle caratteristiche proprie di un rapporto di lavoro di natura subordinata. Nel corso del 2010, gli ispettori del lavoro hanno realizzato delle ulteriori interviste nei confronti del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa dell'Istituto già intervistato nel 2007.

A seguito del primo colloquio, del 2007, la ricorrente il 16 giugno 2009, ha presentato un'istanza di accesso avente ad oggetto i seguenti documenti:

1. la propria dichiarazione rilasciata agli ispettori;
2. verbale conclusivo relativo dell'ispezione per la parte relativa alla ricorrente;
3. conseguenti provvedimenti assunti dall'amministrazione resistente nei confronti dell'Istituto.

L'Ispettorato resistente, con provvedimento del 20 luglio 2009, ha concesso l'accesso ai documenti di cui al punto n. 1 ed ha negato l'accesso agli altri documenti genericamente richiamandosi al d.m. n. 757 del 1994. Questa Commissione, con decisione del 22 settembre, aveva ritenuto fondato il ricorso avverso il diniego parziale dell'amministrazione, ritenendo la ricorrente titolare di un interesse qualificato ad accedere a tali documenti atteso che i medesimi sono relativi ad un procedimento ispettivo svolto a carico dell'amministrazione presso la quale la medesima lavora. A seguito della nota con la quale la ricorrente ha chiesto all'amministrazione resistente di dare esecuzione alla indicata decisione del 22 settembre, l'amministrazione resistente ha comunicato di possedere solo il documento di cui al punto n. 1, dato in copia, ed il verbale di accesso ispettivo non oggetto dell'istanza di accesso.

Avverso il silenzio rigetto, la ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Successivamente, l'amministrazione resistente ha inviato una memoria a questa Commissione alla quale è allegato il provvedimento di differimento del 3 maggio, nel quale, in attuazione dell'art. 24, comma 6, lett. c) della legge n. 241 del 1990, differisce l'accesso, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del d. m. n. 757 del 1994, fino al momento in cui gli atti sono "ultimati e definiti". Riferisce, poi, la Direzione Provinciale nella propria memoria di avere differito il chiesto accesso perché "la pratica è in lavorazione, ovvero l'accertamento ispettivo non ha concluso l'iter".

### **Diritto**

L'amministrazione resistente ha differito l'accesso ai chiesti documenti, sostanzialmente, sulla base di tre argomentazioni, fondate su norme primarie e secondarie; solo indicando il termine entro il quale l'accesso dovrà essere consentito, la Direzione provinciale comunica che i documenti non sono "definiti" e che provvederà a comunicare alla ricorrente l'avvenuta conclusione degli accertamenti.

La norma primaria richiamata, ossia l'art. 24, comma 6, lett. c) della legge n. 241 del 1990 sottrae all'accesso i "documenti che riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini", tale interesse sembrerebbe inconferente atteso che non appaiono rinvenibili profili di tutela dell'ordine pubblico, di prevenzione e repressione della criminalità in un procedimento volto alla verifica del rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale.

In attuazione di tale fonte primaria, l'amministrazione differisce l'accesso ai documenti contenenti le richieste di intervento dell'ispettorato del lavoro, ai sensi, però, dell'art. 2 del citato decreto ministeriale relativo ai casi di esclusione dei documenti relativi alla vita privata ed alla riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese ed associazioni e, in particolare, alla lett. b) inerente le richieste di intervento dell'Ispektorato del Lavoro.

Al riguardo si rileva che la norma primaria di cui l'articolo 2 citato costituisce attuazione, ossia l'art. 24, comma 6, lett. d), inerente i documenti relativi alla "vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono", prevede al successivo, comma 7 che nel bilanciamento tra interesse alla riservatezza dei dati comuni ed interesse alla tutela dei propri diritti in giudizio debba prevalere il secondo.

In tal senso si ricorda che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale "...nell'ordinamento delineato dalla legge n. 241/1990, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. precedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza" (così T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 1469, nello stesso senso cfr., Cons. Stato Sez. V, 27.5.2008 n. 2511; Sez. VI, 23.10.2007 n. 5569; Sez. VI, 25.6.2007 n. 3601; Sez. VI, 12.4.2007, n. 1699). In sostanza nell'attuale sistema la tutela dell'accesso prevale sulla tutela della riservatezza qualora il primo sia strumentale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici, salvo che vengano in considerazione dati sensibili o sensibilissimi (cfr. ex multis, Consiglio Stato, sez. VI, 23 ottobre 2007, n. 5569).

La denuncia e l'esposto, del resto, non possono essere considerati un fatto circoscritto al solo autore, all'Amministrazione competente al suo esame e all'apertura dell'eventuale procedimento, ma riguardano direttamente anche i soggetti "denunciati", i quali ne risultano comunque incisi (così, T.A.R. Lombardia, Brescia, 1469/2008, cit.). In conclusione il diritto alla riservatezza, pure costituzionalmente rilevante, non può dunque essere ricostruito in termini di "diritto all'anonimato"

dell'autore di una dichiarazione rilevante nell'ambito di un procedimento destinato ad incidere sfavorevolmente nella sfera giuridica di altro soggetto.

Relativamente alla terza argomentazione posta, sostanzialmente, dall'amministrazione resistente a sostegno del proprio differimento, ossia il carattere non "definito degli atti di ispezione", ovvero, secondo quanto comunicato nella memoria, la mancata conclusione dell'*iter* ispettivo, si rileva che dal combinato disposto dell'art. 22, comma 1, lett. d) l. n. 241/1990 e dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, il diritto di accesso si esercita, anche, nei confronti degli atti interni, senza che sia necessaria la conclusione del procedimento, essendo, dunque, esclusi dall'accesso solo quei documenti che non sono materialmente esistenti.

Si ricorda che l'accesso è considerato un principio generale dell'attività dei pubblici poteri, le cui eccezioni sono tassativamente e normativamente previste, pertanto la mancata definizione del procedimento non implica l'esclusione dall'accesso di tutti i documenti formati nel corso del suo svolgimento. A riprova di ciò, l'accesso endoprocedimentale è stato ritenuto dal legislatore così rilevante al fine dell'attuazione del principio di partecipazione procedimentale da consentire l'accesso ai documenti del medesimo senza che il destinatario del provvedimento debba dimostrare il proprio interesse.

Inoltre, la trasparenza di un procedimento diretto, presumibilmente, ad accertare se dietro la forma di contratti di collaborazione non si celino forme di lavoro subordinato, svolto da ispettori normativamente deputati a verificare il rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, costituisce uno strumento di democrazia a garanzia di entrambe le parti del rapporto di lavoro.

Pertanto, si accoglie il ricorso in considerazione della sussistenza in capo alla ricorrente di un interesse qualificato ad accedere ai documenti indicati nella parte narrativa in fatto, sia quale parte del procedimento ispettivo sia perché i chiesti documenti sono necessari per tutelare in giudizio i propri diritti. Si ricorda, infine, che l'amministrazione ha dichiarato, nel provvedimento del 20 luglio 2009, di detenere il verbale di accesso ispettivo.

### **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Direzione Provinciale del Lavoro di Roma

**Fatto**

..... con istanza del 15 marzo 2011, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

- a. dichiarazione rilasciata dalla ricorrente agli ispettori del lavoro nel corso della visita tenutasi nel 2010;
- b. verbale di accesso ispettivo della ricorrente inerente la prima ispezione in materia di lavoro svolta presso l'Istituto - ISFOL - nel corso del 2007;
- c. verbale (o verbali) conclusivo steso a seguito della seconda ispezione in materia di lavoro svolta presso l'Istituto ISFOL nel corso del 2010 relativo alla ricorrente;
- d. conseguenti provvedimenti assunti da codesto Ispettorato nei confronti dell'ISFOL;
- e. ogni documento relativo al procedimento di cui alle ispezioni del 2007 e 2010 inerente la ricorrente.

Motiva la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per valutare l'opportunità di tutelare in giudizio i propri diritti, tra i quali il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con l'Istituto. Chiarisce, infatti, la ricorrente nel presente gravame di lavorare presso l'Isfol dal 2004, dapprima con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e, dal 2008, con un contratto di natura subordinata e con la qualifica di ricercatore tecnologo, attualmente in corso.

Comunica, ancora, la ricorrente che l'Ispettorato del Lavoro nel corso del 2007 ha proceduto ad intervistare tutti i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presenti in istituto ed ha acquisito la connessa documentazione. La visita ispettiva era volta a conoscere le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e l'eventuale ricorrenza delle caratteristiche proprie di un rapporto di lavoro di natura subordinata. Nel corso del 2010, gli ispettori del lavoro hanno realizzato delle ulteriori interviste nei confronti del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa dell'Istituto già intervistato nel 2007.

Avverso il silenzio rigetto, la ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

**Diritto**

L'amministrazione resistente ha differito l'accesso ai chiesti documenti, sostanzialmente, sulla base di due argomentazioni, fondate, rispettivamente, su norme primarie e secondarie; solo indicando il termine entro il quale l'accesso dovrà essere consentito, la Direzione provinciale comunica che i documenti non sono "definiti" e che provvederà a comunicare alla ricorrente l'avvenuta conclusione degli accertamenti.

La norma primaria richiamata, ossia l'art. 24, comma 6, lett. c) della legge n. 241 del 1990 sottrae all'accesso i "documenti che riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini", tale interesse sembrerebbe inconferente atteso che non appaiono

rinvenibili profili di tutela dell'ordine pubblico, di prevenzione e repressione della criminalità in un procedimento volto alla verifica del rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale.

In attuazione di tale fonte primaria, l'amministrazione differisce l'accesso ai documenti contenenti le richieste di intervento dell'ispettorato del lavoro, ai sensi, però, dell'art. 2 del citato decreto ministeriale relativo ai casi di esclusione dei documenti relativi alla vita privata ed alla riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese ed associazioni e, in particolare, alla lett. b) inerente le richieste di intervento dell'Ispettorato del Lavoro.

Al riguardo si rileva che la norma primaria di cui l'articolo 2 citato costituisce attuazione, ossia l'art. 24, comma 6, lett. d), inerente i documenti relativi alla "vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono", prevede al successivo, comma 7 che nel bilanciamento tra interesse alla riservatezza dei dati comuni ed interesse alla tutela dei propri diritti in giudizio debba prevalere il secondo.

In tal senso si ricorda che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale ".. nell'ordinamento delineato dalla legge n. 241/1990, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. precedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza" (così T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 1469, nello stesso senso cfr., Cons. Stato Sez. V, 27.5.2008 n. 2511; Sez. VI, 23.10.2007 n. 5569; Sez. VI, 25.6.2007 n. 3601; Sez. VI, 12.4.2007, n. 1699). In sostanza nell'attuale sistema la tutela dell'accesso prevale sulla tutela della riservatezza qualora il primo sia strumentale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici, salvo che vengano in considerazione dati sensibili o sensibilissimi (cfr. ex multis, Consiglio Stato, sez. VI, 23 ottobre 2007, n. 5569).

La denuncia e l'esposto, del resto, non possono essere considerati un fatto circoscritto al solo autore, all'Amministrazione competente al suo esame e all'apertura dell'eventuale procedimento, ma riguardano direttamente anche i soggetti "denunciati", i quali ne risultano comunque incisi (così, T.A.R. Lombardia, Brescia, 1469/2008, cit.). In conclusione il diritto alla riservatezza, pure costituzionalmente rilevante, non può dunque essere ricostruito in termini di "diritto all'anonimato" dell'autore di una dichiarazione rilevante nell'ambito di un procedimento destinato ad incidere sfavorevolmente nella sfera giuridica di altro soggetto.

Relativamente alla terza argomentazione posta, sostanzialmente, dall'amministrazione resistente a sostegno del proprio differimento, ossia il carattere non "definito degli atti di ispezione", ovvero, secondo quanto comunicato nella memoria, la mancata conclusione dell'iter ispettivo, si rileva che dal combinato disposto dell'art. art. 22, comma 1, lett. d) l. n. 241/1990 e dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, il diritto di accesso si esercita, anche, nei confronti degli atti interni, senza che sia necessaria la conclusione del procedimento, essendo, dunque, esclusi dall'accesso solo quei documenti che non sono materialmente esistenti.

Si ricorda che l'accesso è considerato un principio generale dell'attività dei pubblici poteri, le cui eccezioni sono tassativamente e normativamente previste, pertanto la mancata definizione del procedimento non implica l'esclusione dall'accesso di tutti i documenti formati nel corso del suo svolgimento. A riprova di ciò, l'accesso endoprocedimentale è stato ritenuto dal legislatore così rilevante al fine dell'attuazione del principio di partecipazione procedimentale da consentire l'accesso ai documenti del medesimo senza che il destinatario del provvedimento debba dimostrare il proprio interesse.

Inoltre, la trasparenza di un procedimento diretto, presumibilmente, ad accertare se dietro la forma di contratti di collaborazione non si celino forme di lavoro subordinato, svolto da ispettori normativamente deputati a verificare il rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, costituisce uno strumento di democrazia a garanzia di entrambe le parti del rapporto di lavoro.

Pertanto, si accoglie il ricorso in considerazione della sussistenza in capo alla ricorrente di un interesse qualificato ad accedere ai documenti indicati nella parte narrativa in fatto, sia quale parte del procedimento ispettivo sia perché i chiesti documenti sono necessari per tutelare in giudizio i propri diritti. Si ricorda, infine, che l'amministrazione ha dichiarato, nel provvedimento del 20 luglio 2009, di detenere il verbale di accesso ispettivo.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Direzione Provinciale del Lavoro di Roma

**Fatto**

....., con istanza del 15 marzo 2011, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

- a. dichiarazione rilasciata dalla ricorrente agli ispettori del lavoro nel corso della visita tenutasi nel 2010;
- b. verbale di accesso ispettivo della ricorrente inerente la prima ispezione in materia di lavoro svolta presso l'Istituto - ISFOL - nel corso del 2007;
- c. verbale (o verbali) conclusivo steso a seguito della seconda ispezione in materia di lavoro svolta presso l'Istituto ISFOL nel corso del 2010 relativo alla ricorrente;
- d. conseguenti provvedimenti assunti da codesto Ispettorato nei confronti dell'ISFOL;
- e. ogni documento relativo al procedimento di cui alle ispezioni del 2007 e 2010 inerente la ricorrente.

Motiva la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per valutare l'opportunità di tutelare in giudizio i propri diritti, tra i quali il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con l'Istituto. Chiarisce, infatti, la ricorrente nel presente gravame di lavorare presso l'Isfol dal 2005, dapprima con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e, dal 2008, con un contratto di natura subordinata e con la qualifica di ricercatore tecnologo, attualmente in corso.

Comunica, ancora, la ricorrente che l'Ispettorato del Lavoro nel corso del 2007 ha proceduto ad intervistare tutti i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presenti in istituto ed ha acquisito la connessa documentazione. La visita ispettiva era volta a conoscere le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e l'eventuale ricorrenza delle caratteristiche proprie di un rapporto di lavoro di natura subordinata. Nel corso del 2010, gli ispettori del lavoro hanno realizzato delle ulteriori interviste nei confronti del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa dell'Istituto già intervistato nel 2007.

A seguito del primo colloquio del 2007 la ricorrente, il 16 giugno 2009, ha presentato un'istanza di accesso avente ad oggetto i seguenti documenti:

1. la propria dichiarazione rilasciata agli ispettori;
2. verbale conclusivo relativo dell'ispezione per la parte relativa alla ricorrente;
3. conseguenti provvedimenti assunti dall'amministrazione resistente nei confronti dell'Istituto.

L'Ispettorato resistente, con provvedimento del 20 luglio, ha concesso l'accesso ai documenti di cui al punto n. 1 ed ha negato l'accesso agli altri documenti genericamente richiamandosi al d.m. n. 757 del 1994. Questa Commissione, con decisione del 22 settembre, aveva ritenuto fondato il ricorso avverso il diniego parziale dell'amministrazione, ritenendo la ricorrente titolare di un interesse qualificato ad accedere a tali documenti atteso che i medesimi sono relativi ad un procedimento ispettivo svolto a carico dell'amministrazione presso la quale la medesima lavora. A seguito della nota con la quale la ricorrente ha chiesto all'amministrazione resistente di dare esecuzione alla indicata decisione del 22 settembre, l'amministrazione resistente ha comunicato di possedere solo il documento di cui al punto n. 1, dato in copia, ed il verbale di accesso ispettivo non oggetto dell'istanza di accesso.

Avverso il silenzio rigetto, la ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

### **Diritto**

L'amministrazione resistente ha differito l'accesso ai chiesti documenti, sostanzialmente, sulla base di due argomentazioni, fondate, rispettivamente, su norme primarie e secondarie; solo indicando il termine entro il quale l'accesso dovrà essere consentito, la Direzione provinciale comunica che i documenti non sono "definiti" e che provvederà a comunicare alla ricorrente l'avvenuta conclusione degli accertamenti.

La norma primaria richiamata, ossia l'art. 24, comma 6, lett. c) della legge n. 241 del 1990 sottrae all'accesso i "documenti che riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini", tale interesse sembrerebbe inconferente atteso che non appaiono rinvenibili profili di tutela dell'ordine pubblico, di prevenzione e repressione della criminalità in un procedimento volto alla verifica del rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale.

In attuazione di tale fonte primaria, l'amministrazione differisce l'accesso ai documenti contenenti le richieste di intervento dell'ispettorato del lavoro, ai sensi, però, dell'art. 2 del citato decreto ministeriale relativo ai casi di esclusione dei documenti relativi alla vita privata ed alla riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese ed associazioni e, in particolare, alla lett. b) inerente le richieste di intervento dell'Ispettorato del Lavoro.

Al riguardo si rileva che la norma primaria di cui l'articolo 2 citato costituisce attuazione, ossia l'art. 24, comma 6, lett. d), inerente i documenti relativi alla "vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono", prevede al successivo, comma 7 che nel bilanciamento tra interesse alla riservatezza dei dati comuni ed interesse alla tutela dei propri diritti in giudizio debba prevalere il secondo.

In tal senso si ricorda che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale ".. nell'ordinamento delineato dalla legge n. 241/1990, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. precedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza" (così T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 1469, nello stesso senso cfr., Cons. Stato Sez. V, 27.5.2008 n. 2511; Sez. VI, 23.10.2007 n. 5569; Sez. VI, 25.6.2007 n. 3601; Sez. VI, 12.4.2007, n. 1699). In sostanza nell'attuale sistema la tutela dell'accesso prevale sulla tutela della riservatezza qualora il primo sia strumentale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici, salvo che vengano in considerazione dati sensibili o sensibilissimi (cfr. ex multis, Consiglio Stato, sez. VI, 23 ottobre 2007, n. 5569).

La denuncia e l'esposto, del resto, non possono essere considerati un fatto circoscritto al solo autore, all'Amministrazione competente al suo esame e all'apertura dell'eventuale procedimento, ma riguardano direttamente anche i soggetti "denunciati", i quali ne risultano comunque incisi (così, T.A.R. Lombardia, Brescia, 1469/2008, cit.). In conclusione il diritto alla riservatezza, pure costituzionalmente rilevante, non può dunque essere ricostruito in termini di "diritto all'anonimato" dell'autore di una dichiarazione rilevante nell'ambito di un procedimento destinato ad incidere sfavorevolmente nella sfera giuridica di altro soggetto.

Relativamente alla terza argomentazione posta, sostanzialmente, dall'amministrazione resistente a sostegno del proprio differimento, ossia il carattere non "definito degli atti di

ispezione”, ovvero, secondo quanto comunicato nella memoria, la mancata conclusione dell’iter ispettivo, si rileva che dal combinato disposto dell’art. 22, comma 1, lett. d) l. n. 241/1990 e dell’art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, il diritto di accesso si esercita, anche, nei confronti degli atti interni, senza che sia necessaria la conclusione del procedimento, essendo, dunque, esclusi dall’accesso solo quei documenti che non sono materialmente esistenti.

Si ricorda che l’accesso è considerato un principio generale dell’attività dei pubblici poteri, le cui eccezioni sono tassativamente e normativamente previste, pertanto la mancata definizione del procedimento non implica l’esclusione dall’accesso di tutti i documenti formati nel corso del suo svolgimento. A riprova di ciò, l’accesso endoprocedimentale è stato ritenuto dal legislatore così rilevante al fine dell’attuazione del principio di partecipazione procedimentale da consentire l’accesso ai documenti del medesimo senza che il destinatario del provvedimento debba dimostrare il proprio interesse.

Inoltre, la trasparenza di un procedimento diretto, presumibilmente, ad accertare se dietro la forma di contratti di collaborazione non si celino forme di lavoro subordinato, svolto da ispettori normativamente deputati a verificare il rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, costituisce uno strumento di democrazia a garanzia di entrambe le parti del rapporto di lavoro.

Pertanto, si accoglie il ricorso in considerazione della sussistenza in capo alla ricorrente di un interesse qualificato ad accedere ai documenti indicati nella parte narrativa in fatto, sia quale parte del procedimento ispettivo sia perché i chiesti documenti sono necessari per tutelare in giudizio i propri diritti. Si ricorda, infine, che l’amministrazione ha dichiarato, nel provvedimento del 20 luglio 2009, di detenere il verbale di accesso ispettivo.

### **PQM**

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, invita l’amministrazione resistente riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Al Dipartimento Funzione Pubblica  
Ufficio S.A.eT. – Servizio Anticorruzione e  
Trasparenza  
saet@palazzochigi.it

OGGETTO: Raccomandazione n. 11 del G.R.E.C.O. –

In riscontro alla richiesta di codesto Dipartimento relativa al teso del report riferito alla raccomandazione n. 11 del GRECO, pervenuta in inglese a mezzo e-mail il 20 aprile u.s. ed in versione italiana a mezzo Fax il 28.4.2011, si segnalano, di seguito, come richiesto, le necessarie precisazioni e correzioni in ordine al testo inserito nel report in inglese inviato dal Greco.

Si osserva al riguardo che il testo riportato alla pagina 12, paragrafo 58, della raccomandazione GRECO n. 11, così come formulato, non solo non appare aderente al testo italiano delle risposte già fornite, in data 11 gennaio 2011, dalla Commissione per l'Accesso in ordine alla raccomandazione GRECO n. 11, ma risulta essere fuorviante ed errato. Sarebbe pertanto opportuno sostituirlo integralmente.

Innanzitutto, già la denominazione della Commissione riportata quale: "Commissione sull'accesso alle informazioni" è errata. La denominazione esatta è: "Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Trattasi di una differenza sostanziale e non solo formale. Inoltre, occorre precisare che già dal 2006 il legislatore italiano ha attribuito alla Commissione per l'accesso (e al Difensore civico per gli enti locali) proprie funzioni giurisdizionali, esercitate ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 241 del 1990 e degli articoli 11 e 12 del DPR 12 aprile 2006, n. 184, attraverso le quali viene assicurata al cittadino la tutela amministrativa avverso i dinieghi di accesso agli atti. La tutela in sede giurisdizionale nella medesima materia dell'accesso è invece riservata alla competenza esclusiva del T.A.R. attraverso una specifica procedura abbreviata. (si suggerisce di trasmettere al Greco anche il testo integrale delle succitate disposizioni legislative, al fine di far comprendere l'esatta portata delle funzioni giurisdizionali della Commissione per l'accesso)

Premesso quanto sopra, con specifico riferimento alla raccomandazione GRECO n. 11, in particolare si osserva:

- Quanto all'esigenza di adottare le misure appropriate per far sì che le amministrazioni locali assicurino l'accessibilità alle informazioni di cui dispongono di cui alla **lettera i) della raccomandazione**, tale esigenza è stata già pienamente soddisfatta a livello legislativo, con diversi interventi del legislatore italiano. Ai sensi della legislazione vigente (vedi, in particolare art. 10 del T.U.E.L.) tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici ed è assicurato ai cittadini un diritto di accesso agli atti amministrativi pressoché illimitato e incondizionabile. Inoltre si sottolinea che l'esercizio del diritto di accesso, ai sensi del citato articolo 10, non è subordinato, per quanto riguarda atti, documenti ed informazioni in possesso di enti locali, ad alcun particolare requisito soggettivo in capo all'accedente.

- La limitazione totale o parziale dell'obbligo di motivazione delle istanze di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla **lettera ii) della raccomandazione** costituisce materia riservata alla valutazione politica di esclusiva spettanza del legislatore, in sede di regolamentazione generale dell'istituto. Si segnala, peraltro, che il legislatore italiano ha già ampiamente provveduto in tal senso, in relazione all'accesso ai documenti delle amministrazioni comunali e provinciali e a quelli relativi alla materia ambientale.

- Quanto all'esigenza rappresentata alla lettera iii) della raccomandazione, si rappresenta che la Commissione per l'accesso, nelle sue relazioni annuali ha reiteratamente chiesto a Governo e Parlamento di valutare l'opportunità di soddisfarla nel senso di dotare la Commissione anche di poteri inerenti l'ottemperanza delle proprie decisioni di cui è sfornita. Ad ogni buon conto, si segnala la circostanza che, a partire dal 2006, sono stati attribuiti alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi poteri giurisdizionali, E' cioè possibile ricorrere alla Commissione per impugnare, in via amministrativa, i dinieghi di accesso agli atti. In particolare, ai sensi del vigente

articolo 25 della legge n. 241 del 1990, il cittadino ha la possibilità di esperire ricorso (trattasi di una tipologia di ricorso amministrativo gerarchico improprio) alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per il riesame dei casi di diniego di accesso. In caso di inottemperanza da parte delle amministrazioni pubbliche soccombenti alle decisioni della Commissione per l'accesso, la Commissione stessa non è dotata di poteri coercitivi ed occorre rivolgersi al T.A.R. Dal 2006 ad oggi, grazie all'attività giustiziale della Commissione, si è registrato un netto decremento del contenzioso giurisdizionale (cioè dinanzi ai TAR) nella predetta materia dell'accesso. Si allega, per maggiore chiarezza, un prospetto riepilogativo recante i dati relativi all'attività giustiziale della Commissione per l'accesso, con indicazione della percentuale delle pronunce della Commissione stessa impugnate dinanzi ai TAR.

Alla luce di quanto sopra riportato, le raccomandazioni in materia di accesso agli atti di cui ai punti i), ii), e iii), paiono, contrariamente a quanto affermato nel report del Greco, pienamente attuate.